Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 228 del 28 settembre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 161

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1996.

Tariffe del servizio radiomobile pubblico di comunicazione analogico a 900 MHz (TACS).

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1996.

Tariffe telefoniche nazionali.

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1996.

Tariffe telefoniche internazionali.

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1996.

Contributi e canoni per l'affitto di circuiti diretti numerici ed analogici nazionali.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 19 settembre 1996.

Tariffe del servizio radiomobile pubblico di comunicazione analogico a 900 MHz (TACS).

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visti gli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale telefonica e telegrafica (Melbourne 1988);

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, con il quale è stato regolamentato il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1990 con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio radiomobile terrestre pubblico di comunicazione;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1993 riguardante le tariffe del servizio radiomobile pubblico di comunicazione per l'utenza affari e residenziale;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1993, n. 512, recante integrazione al regolamento approvato con decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994 pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1995, di approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Omnitel Pronto Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1995, di approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM;

Vista la deliberazione 16 dicembre 1994 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 1994 concernente «determinazioni inerenti al settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 marzo 1995, con il quale è stato autorizzato il trasferimento da Telecom Italia S.p.a. a Telecom Italia Mobile S.p.a. di tutti i rapporti connessi alle concessioni ed alle convenzioni relative ai servizi radiomobili di telecomunicazione;

Considerato che in base alla succitata delibera del CIPE del 16 dicembre 1994 per i primi diciotto mesi dall'avvio del servizio commerciale da parte del secondo gestore radiomobile GSM, in attesa della definitiva liberalizzazione del servizio radiomobile pubblico di comunicazione analogico a 900 MHz (TACS), il regime tariffario di quest'ultimo deve essere reso sufficientemente flessibile in modo da avvicinarlo all'andamento dei prezzi del mercato della telefonia mobile;

Tenuto conto che detta deliberazione del CIPE del 16 dicembre 1994 prevede l'adozione di uno specifico provvedimento ministeriale di rideterminazione delle condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia radiomobile TACS in coincidenza con l'avvio operativo del secondo gestore GSM;

Considerato infine che, per tenere conto delle esigenze degli utenti del servizio radiomobile TACS, appare opportuno ampliare, come già avvenuto nel mercato GSM, la tipologia dei piani tariffari e pertanto aggiungere anche per il servizio TACS un piano tariffario intermedio con caratteristiche di costo tali da non creare vantaggi concorrenziali a favore del TACS;

Decreta:

Art. 1.

1. L'abbonamento al servizio radiomobile pubblico di comunicazione analogico a 900 Mhz (TACS) è ammesso, di norma, per un periodo di durata non inferiore ad un anno. Tuttavia, compatibilmente con le disponibilità degli impianti, l'abbonamento può essere consentito anche per periodi di durata inferiore.

2. Al momento della sottoscrizione dell'abbonamento al richiedente è data facoltà di scegliere tra i piani tariffari di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

3. Il contributo, il canone mensile di abbonamento e le tariffe per le comunicazioni dovuti dall'utenza per i predetti piani sono stabiliti negli allegati A, B e C.

4. Per gli abbonamenti di durata inferiore all'anno di cui al comma 1, fermi restando il contributo e le tariffe per le comunicazioni, il canone di abbonamento stabilito negli allegati A, B e C è applicato nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione.

5. I piani tariffari di cui agli allegati B e C consentono l'effettuazione di chiamate limitatamente all'ambito nazionale.

Art. 2.

1. Per le comunicazioni svolte tra abbonati al servizio radiomobile e per quelle effettuate da questi ultimi verso gli abbonati alla rete fissa sono applicate al chiamante le condizioni economiche del proprio piano tariffario, indipendentemente da quelle dell'utente chiamato.

2. Per le comunicazioni svolte da abbonati di rete fissa verso abbonati ai piani tariffari di cui agli allegati A e B sono applicate al chiamante le tariffe proprie del piano tariffario dell'utente chiamato.

3. Per le comunicazioni svolte da abbonati di rete fissa verso abbonati al piano tariffario di cui all'allegato C sono applicate al chiamante le tariffe previste nell'allegato B.

Art. 3.

1. Gli utenti del servizio hanno facoltà di richiedere il passaggio, con conseguente cambio di numero, ad un'altra tipologia di abbonamento TACS dietro versamento del relativo contributo.

2. Per ogni interrogazione della segreteria telefonica tramite la numerazione 919 è addebitato all'abbonato un importo pari alla tariffa del piano di appartenenza, come stabilita dagli allegati A, B e C, ridotta del 40%.

3. Ai fini di quanto previsto nel presente decreto il valore dello scatto è fissato in misura pari al valore ordinario applicato agli utenti del servizio telefonico nazionale.

4. Per l'utilizzo dei servizi supplementari da parte dell'abbonato ad uno qualsiasi dei piani tariffari sono applicate le tariffe indicate nell'allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Per le comunicazioni internazionali, anche tramite operatrice, sono applicate le relative tariffe in vigore. Alle comunicazioni effettuate con paesi per i quali sono in vigore più zone tariffarie è applicata un'unica tariffa corrispondente a quella della zona tariffaria più elevata.

Art. 4.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data sono abrogati i decreti ministeriali 14 febbraio 1990 e 23 aprile 1993 citati in premessa.

Roma, 19 settembre 1996

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1996
Registro n. 7 Poste, foglio n. 107

Allegato A

Piano tariffario "A"

Contributi:

per le operazioni di attivazione, variazione della numerazione d'abbonato richiesta dallo stesso................ L. 200.000
per subentro, cambio piano tariffario........................... L. 100.000

Canone mensile di abbonamento.................................. L. 50.625

Tariffe per le comunicazioni

1. Alle comunicazioni automatiche, svolte in ambito nazionale, sono applicate le tariffe di seguito indicate:

fasce orarie	numero impulsi alla risposta	ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
A) dalle ore 0,00 alle 8,00 e dalle 22.00 alle 24,00 dal lunedì al sabato; dalle ore 13,00 alle ore 22,00 il sabato; festivi, intera giornata	1	37
B) dalle ore 18,30 alle ore 22,00 dal lunedì al venerdì	1	29,8
C) dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 8,30 e dalle ore 13,00 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì	1	18,5
D) dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì	1	11,5

Le tariffe di cui al presente allegato si applicano anche alle comunicazioni generate dall'utente mobile abbonato al relativo piano tariffario per l'accesso tramite rete telefonica ai servizi ausiliari ed opzionali, per la sola funzione di trasporto, con esclusione dei servizi di emergenza.

2. Le tariffe per le comunicazioni effettuate tramite operatrice svolte in ambito nazionale, originate dagli utenti abbonati al presente piano tariffario o ad essi destinate se originate da utente di rete fissa, indipendentemente dalla reciproca ubicazione dell'utenza, sono fissate in lire 6150 per i primi 3 minuti o frazione; per ogni minuto successivo o frazione è dovuto un importo pari a 680 lire; è dovuta , inoltre, per ogni comunicazione, la quota fissa prevista dalle norme vigenti per il servizio telefonico.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

Allegato B

Piano tariffario "B"

Contributi:

per le operazioni di attivazione, variazione della numerazione d'abbonato richiesta dallo stesso .... L. 200.000
per subentro, cambio piano tariffario .... L. 100.000

Canone mensile di abbonamento .... L. 10.000

Tariffe per le comunicazioni

1. Alle comunicazioni, che sono limitate all'ambito nazionale, sono applicate le tariffe di seguito indicate:

fasce orarie	**numero impulsi alla risposta**	**ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)**
A) dalle ore 20.30 alle ore 7,30 dal lunedì al venerdì; sabato e giorni festivi, intera giornata	1	45
B) dalle ore 7,30 alle ore 20,30 dal lunedì al venerdì	1	5

Le tariffe di cui al presente allegato si applicano anche alle comunicazioni generate dall'utente mobile abbonato al relativo piano tariffario per l'accesso tramite rete telefonica ai servizi ausiliari ed opzionali, per la sola funzione di trasporto, con esclusione dei servizi di emergenza.

2. Le tariffe per le comunicazioni effettuate tramite operatrice, che sono limitate all'ambito nazionale, originate dagli utenti abbonati al presente piano tariffario, o ad essi destinate se originate da utente di rete fissa, indipendentemente dalla reciproca ubicazione dell'utenza, sono fissate in lire 2050 per ogni minuto o frazione con un minimo di 3 minuti; è dovuta, inoltre, per ogni comunicazione, la quota fissa prevista dalle norme vigenti per il servizio telefonico.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

Allegato C

Piano tariffario "C"

Contributi:
per le operazioni di attivazione, variazione della numerazione d'abbonato richiesta dallo stesso............... L. 200.000
per subentro, cambio piano tariffario............................... L. 100.000

Canone mensile di abbonamento............................. L. 18.000

Tariffe per le comunicazioni

1. Alle comunicazioni, che sono limitate all'ambito nazionale, sono applicate le tariffe di seguito indicate:

fasce orarie*	numero impulsi alla risposta	ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
A) dalle ore 19,00 alle ore 9,00 dal lunedì al venerdì; sabato e giorni festivi, intera giornata	1	28,2
B) dalle ore 9,00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì	1	9,5

Le tariffe di cui al presente allegato si applicano anche alle comunicazioni generate dall'utente mobile abbonato al relativo piano tariffario per l'accesso tramite rete telefonica ai servizi ausiliari ed opzionali, per la sola funzione di trasporto, con esclusione dei servizi di emergenza.

2. Le tariffe per le comunicazioni effettuate tramite operatrice, che sono limitate all'ambito nazionale, originate dagli utenti abbonati al presente piano tariffario, o ad essi destinate se originate da utente di rete fissa, indipendentemente dalla reciproca ubicazione dell'utenza, sono fissate in lire 2050 per ogni minuto o frazione con un minimo di 3 minuti; è dovuta, inoltre, per ogni comunicazione, la quota fissa prevista dalle norme vigenti per il servizio telefonico.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

Allegato D

Servizi supplementari

1. Per l'utilizzo dei servizi supplementari da parte dell'abbonato ad uno dei piani tariffari di cui agli allegati A, B e C sono applicate le seguenti tariffe:

servizio supplementare	per ogni attivazione, disattivazione, interrogazione
trasferimento di chiamata[1]	1 impulso
autoabilitazione alle chiamate uscenti internazionali [2]	gratuito
avviso di chiamata e chiamata in attesa	1 impulso

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

[1] All'utente che ha attivato il servizio è inoltre addebitato il traffico relativo al trasferimento della comunicazione dalla propria utenza radiomobile all'utenza su cui è stata trasferita la comunicazione, secondo la tariffa prevista dal proprio piano tariffario.
[2] Limitatamente al piano tariffario "A"

96A6236

DECRETO 20 settembre 1996.

Tariffe telefoniche nazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento di esecuzione al codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale è stato determinato il contributo d'impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visti il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1988, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico e il decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1995 concernente modificazioni al regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1990 concernente la tariffazione dei servizi telefonici supplementari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1990;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 concernente la determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico della rete telefonica pubblica commutata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzate;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994 pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali come modificato dal decreto ministeriale 16 maggio 1996 relativo alla individuazione dei contributi, canoni e tariffe per le prestazioni fornite sulla rete di telecomunicazioni numerica, integrata nei servizi (ISDN) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1996;

Vista la delibera del Comitato interministeriale prezzi 30 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992 con la quale è stato approvato il piano per la ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni (provvedimento n. 20/1992);

Vista la delibera CIPE del 16 dicembre 1994 concernente «determinazioni inerenti al settore delle telecomunicazioni» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 1994;

Considerata l'esigenza di definire, sulla base dell'andamento dei consumi di traffico rilevati a fine 1995, un apposito provvedimento tariffario in linea con il citato «piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. L'abbonamento al servizio telefonico su rete telefonica pubblica commutata è ammesso di norma per un periodo di durata non inferiore ad un anno.

2. Tuttavia, compatibilmente con le disponibilità degli impianti, l'abbonamento di cui al comma 1 può essere consentito per periodi di durata inferiore a novanta giorni in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive, per le necessità degli organi di informazione e per le altre esigenze di pubblica utilità.

Art. 2.

1. Gli abbonamenti al servizio telefonico su rete telefonica pubblica commutata sono ripartiti in tre categorie così determinate:

a) categoria A: tutti gli abbonamenti, salvo quelli agevolati per le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria B e quelli previsti nella categoria C;

b) categoria B: primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico;

c) categoria C: ulteriori abbonamenti, dopo il primo classificato in categoria B e con le stesse caratteristiche di quest'ultimo, a chiunque intestati delle persone costituenti lo stesso nucleo familiare anagrafico, nella stessa o in altra abitazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4.

2. L'abbonato è tenuto a fornire il proprio codice fiscale all'atto della richiesta di nuovo impianto, trasloco, subentro e in caso di adesione alle condizioni tariffarie di cui al successivo art. 6.

Art. 3.

1. I canoni di abbonamento al servizio telefonico per ciascun collegamento alla centrale di competenza, equipaggiato di terminazione di rete, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella A.

2. Compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, oltre il primo abbonamento, è possibile richiedere anche abbonamenti per collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante; per detti collegamenti il canone di abbonamento è stabilito nella misura indicata nella citata tabella A.

3. Per gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art. 1, i canoni di cui alla citata tabella A si applicano nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione.

4. Le disposizioni previste nella tabella A allegata al presente decreto entrano in vigore con le decorrenze indicate nella succitata tabella.

Art. 4.

1. Per i nuovi impianti e per i traslochi dei collegamenti di cui all'art. 3 sono dovuti i contributi a fondo perduto nella misura indicata nella tabella B.

2. Nel caso di collegamenti telefonici fuori dal perimetro abitato, è dovuto da ciascun utente un contributo supplementare a fondo perduto il cui valore risulta pari al 20% del totale dei costi di installazione del collegamento utilizzato dall'utente stesso tra il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale di competenza e la sede dell'utente.

3. Per l'individuazione del totale dei costi di cui al comma 2 devono essere considerate le seguenti tipologie di impianto realizzato per collegamenti:

a) su cavi di potenzialità uguale od inferiore a 30 coppie con relative palificazioni o manufatti ed opere speciali;

b) su linee aeree con relativa palificazione ed opere speciali per attraversamenti od altro;

c) su ponte radio.

4. La determinazione dei costi per le tipologie d'impianto di cui al comma 3 lettere *a)* e *b)* è effettuata in base alla lunghezza del collegamento e secondo importi chilometrici calcolati in relazione ai prezzi correnti dei materiali e della mano d'opera rispettivamente necessari.

5. Agli utenti od ai gruppi di utenti i cui impianti sono alimentati tramite la rete periferica di un centro vicino sono applicabili i contributi di fuori abitato solo se il cavo od i cavi di alimentazione hanno potenzialità complessiva inferiore od uguale a trenta coppie e a partire dal punto, fuori dal perimetro abitato, da cui si dirama il cavo di trenta coppie o meno.

6. I nuclei abitati attraversati dalla linea di confine di comuni diversi, appartenenti alla stessa rete urbana, sono considerati un unico gruppo di utenti ai fini dell'applicabilità del contributo supplementare.

7. Qualora nell'ambito di una stessa rete urbana sia possibile il collegamento alternativo su più di una centrale, il contributo supplementare da addebitare all'utente è quello corrispondente al collegamento per il quale il contributo medesimo risulti minore indipendentemente dall'effettivo sviluppo del collegamento stesso.

Art. 5.

1. Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive (urbane, interurbane, internazionali ed intercontinentali), cumulativamente agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, è fissato nella misura riportata nella tabella C.

2. L'addebito degli scatti determinati dagli impulsi di conteggio relativi alle varie tipologie di comunicazioni avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti.

3. In sede di emissione delle bollette, il numero degli scatti rilevati per periodi mensili è considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione può decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione.

4. La fatturazione degli addebiti è realizzata sulla base delle risultanze dei contatori d'abbonato ovvero, ove ciò è reso possibile dalla disponibilità degli impianti, sulla base della documentazione del traffico e dei consumi effettuati.

Art. 6.

1. Gli abbonati di categoria B hanno la facoltà di aderire alle condizioni tariffarie previste per l'utenza a basso traffico telefonico di cui alle tabelle A e C. Tale facoltà è consentita anche ai nuovi abbonati all'atto della richiesta di nuovo impianto.

2. Le condizioni tariffarie di cui al comma 1 sono applicate non oltre il secondo bimestre successivo a quello in cui è effettuata la relativa comunicazione di adesione.

3. L'adesione di cui al comma 1 ha la durata minima di un anno con rinnovo tacito salvo disdetta da inviare con 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza annuale di applicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7.

1. Nelle reti urbane in cui non è attiva la tariffa urbana a tempo di cui all'art. 16, le comunicazioni svolte nell'ambito di ciascuna rete urbana sono tassate con uno scatto di contatore.

2. Nelle reti urbane di cui al comma 1, la tariffa per ciascuna comunicazione urbana effettuata da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 200, IVA compresa.

Art. 8.

1. La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

2. Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore.

3. Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

a) tra centri di distretto, per le comunicazioni che si svolgono tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purché tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri;

b) tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

4. Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni.

5. Per le isole, sedi di un centro di settore che disti più di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, è considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto.

6. Ai fini tariffari gli aereoporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

Art. 9.

1. Compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, è consentito, attraverso una specifica numerazione della rete telefonica pubblica commutata, l'utilizzo di un codice personale di riconoscimento per effettuare comunicazioni verso settori di un distretto diverso da quello di origine della chiamata.

2. Ai fini della tassazione l'utente si considera ubicato sempre nel settore centro del distretto in cui ha origine la comunicazione.

3. Sono interdette le comunicazioni all'interno dello stesso distretto.

Art. 10.

1. Alle comunicazioni interurbane effettuate in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato chiamante di impulsi di conteggio nella misura indicata nella tabella D. Fermi restando i ritmi di tassazione indicati nella suddetta tabella ed in considerazione delle caratteristiche tecniche degli apparati di centrale, il primo impulso dopo quello alla risposta, ove previsto, è inviato al contatore d'abbonato in un momento qualunque del primo intervallo ciclico di tassazione.

Art. 11.

1. Alle comunicazioni tramite operatrice si applica una tariffa composta di una quota fissa per ogni comunicazione cui si aggiunge una quota per ogni 3 minuti di comunicazione, secondo quanto stabilito nella tabella E.

Art. 12.

1. L'utente ha la facoltà di avvalersi a sua scelta del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.

Art. 13.

1. A ciascuna comunicazione interurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applicano i ritmi della tabella D. Fermi restando i suddetti ritmi ed in considerazione delle caratteristiche tecniche degli apparati di centrale, il primo impulso dopo quello alla risposta, ove previsto, è inviato al contatore d'abbonato in un momento qualunque del primo intervallo ciclico di tassazione.

2. Per le comunicazioni extraurbane effettuate da apparecchi ad incasso non automatico delle reti in cui non si applica la tariffa urbana a tempo, il valore degli scatti è fissato in L. 176 con esclusione del primo, il cui valore resta uguale a quello stabilito per l'incasso dell'impulso urbano, pari a L. 200; analogamente per le comunicazioni extraurbane effettuate da apparecchi ad incasso automatico e nelle reti urbane in cui si applica la tariffa urbana a tempo di cui all'art. 16 anche da apparecchi ad incasso non automatico, il valore degli scatti è fissato nella misura stabilita per l'incasso dell'impulso urbano, pari a L. 200; tali valori tengono conto di una tariffa aggiuntiva di L. 190 per comunicazione e sono comprensivi dell'IVA.

3. Il valore del gettone, ai fini di quanto previsto dal presente decreto, è fissato in L. 200.

Art. 14.

1. La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali.

2. Detta soprattassa è già compresa nelle tariffe di cui al presente decreto.

Art. 15.

1. Per i collegamenti a traffico entrante con numerazione ridotta e selezione passante e per i collegamenti numerici alla rete pubblica commutata sono dovuti i contributi e i canoni mensili indicati nella tabella F.

Art. 16.

1. Nelle reti urbane in cui è attiva la tariffa urbana a tempo, la tassazione delle comunicazioni urbane è determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di impulsi di conteggio nella misura indicata nella tabella G.

2. La tariffa di cui al comma 1 è applicata anche alle altre reti urbane, compatibilmente con gli adeguamenti di centrale necessari per la tariffazione a tempo con le decorrenze che sono indicate con separato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente articolo è percepita con l'incasso di L. 200 per ogni impulso, IVA compresa.

Art. 17.

1. L'importo complessivo per ogni comunicazione effettuata da posto telefonico pubblico o, comunque, da telefono a disposizione del pubblico, è arrotondato rispettivamente alle 50 o alle 100 lire superiori se le ultime due cifre superano le 25 o le 75 lire e alle 50 o 100 lire inferiori se le ultime due cifre sono pari o inferiori alle 75 o alle 25 lire.

Art. 18.

1. Non sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi ufficiali.

Art. 19.

1. I compensi e i contributi di spesa per trasformazioni o prestazioni varie effettuate a richiesta dell'utente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella H.

Art. 20.

1. I contributi, i canoni e le tariffe dovuti per le prestazioni della rete pubblica foniadati sono stabiliti nella Tabella I allegata al presente decreto.

Art. 21.

1. L'accesso alla rete numerica integrata nei servizi (rete ISDN) è consentito, compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, per la durata minima di un anno, alle condizioni tariffarie di cui alla tabella L.

2. Tuttavia, l'accesso di cui al comma 1 può essere consentito per periodi di durata inferiore a novanta giorni in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive, per le necessità degli organi di informazione e per le altre esigenze di pubblica utilità. alle condizioni tariffarie di cui alla richiamata tabella L.

Art. 22.

1. L'abbonamento ai servizi telefonici supplementari è consentito, compatibilmente con la disponibilità degli impianti, agli abbonati della rete telefonica pubblica commutata alle condizioni tariffarie di cui alla tabella M.

2. Ai fini di quanto previsto nella tabella M il valore dello scatto di contatore d'abbonato è fissato in misura pari a quella stabilita nel presente decreto per il servizio telefonico nazionale.

3. La tariffa per l'utenza che sviluppa elevati volumi di traffico può articolarsi in diverse modulazioni di valore del canone di abbonamento in correlazione a valori dello scatto ridotti rispetto a quello ordinario fino ad un massimo del 30%, da applicare anche a soglie progressive di consumi. Le articolazioni della tariffa di cui al presente comma sono autorizzate, su proposta della società concessionaria, con apposito provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. La società, al fine di promuovere la diffusione dei servizi e relative prestazioni, può stabilire, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni, anche per aree territoriali delimitate, l'offerta agli abbonati di servizi e prestazioni a condizioni promozionali. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe promozionali autorizzate sulla base di quanto stabilito nel presente comma sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 51 della vigente convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. citata nelle premesse.

5. La società può proporre, per le principali direttrici di traffico interdistrettuale caratterizzate da elevati volumi di traffico, particolari condizioni tariffarie incentivanti a valere per le comunicazioni espletate da tutta l'utenza. Le articolazioni tariffarie di cui al presente comma sono autorizzate con apposito provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed in ogni caso i livelli tariffari che possono essere adottati devono rispondere ai principi di competitività e trasparenza dei servizi di telelecomunicazioni.

6. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui a commi 3 e 4 continuano ad applicarsi le disposizioni dei decreti ministeriali 13 marzo 1992, 24 settembre 1992, n. 427, e 16 maggio 1996, citati in premessa.

Art. 23.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data sono abrogati il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, il decreto ministeriale 24 luglio 1990, il decreto ministeriale 16 marzo 1994, il decreto ministeriale 16 maggio 1996 citati in premessa.

Roma, 20 settembre 1996

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1996
Registro n. 7 Poste, foglio n. 108

TABELLA A

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO

Categoria di abbonamento	Importo
Categoria A (decorrenza 1/10/1996)	22.700
Categoria B simplex (decorrenza 1/10/1996)	13.050
Categoria B duplex (decorrenza 1/10/1996)	9.200
Categoria C simplex (decorrenza 1/10/1996)	17.200
Categoria C duplex (decorrenza 1/10/1996)	13.350
Categoria B simplex (a decorrere dal 1° marzo 1997 o, se precedente alla suddetta data, in coincidenza con il prossimo decreto di revisione tariffaria)	14.300
Categoria B duplex (a decorrere dal 1° marzo 1997 o, se precedente alla suddetta data, in coincidenza con il prossimo decreto di revisione tariffaria)	10.450

Disposizioni particolari
Per i collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante, il canone di abbonamento è stabilito nella misura pari a L. 16.150.
Agli utenti di categoria B a basso traffico telefonico che aderiscono alle condizioni previste dall'art. 6, si applicano i seguenti canoni mensili: Categoria B Sx lire 8.300 Categoria B Dx lire 4.450 A tali abbonati si applicano gli specifici valori dello scatto previsti nella tabella C.
Fino alla introduzione della tariffa urbana a tempo, agli abbonati appartenenti alle reti urbane in cui tale tariffa non è attiva è applicato un supplemento mensile di L. 1.550.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

TABELLA B

CONTRIBUTI PER NUOVO IMPIANTO E PER TRASLOCO

Tipo di corrispettivo	Nuovo impianto	Trasloco
	LIRE	LIRE
a) Contributo per nuovo impianto o trasloco entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicata la centrale alla quale l'utente deve essere collegato;		
Categoria A, B e C	200.000	100.000
	LIRE	
b) Contributo supplementare, dovuto oltre a quello previsto alla precedente lettera a), per nuovi impianti o traslochi fuori dal perimetro abitato ove è ubicata la centrale di competenza, per le tratte di linea tra detto perimetro, determinato in base alle indicazioni dell' Istituto nazionale di statistica, e la sede d'utente:		
realizzazioni su circuito aereo individuale: - per ogni tratta di 200 mt. o frazione	241.290	
realizzazioni su circuito in cavo: - per ogni tratta di 200 mt. o frazione	61.800	
realizzazioni su ponte radio	8.000.000	

Disposizioni particolari
Per gli utenti di categoria B una quota di contributo di nuovo impianto, pari al 50% può, a richiesta dell'utente, essere rateizzata in un periodo di 24 mesi; in tal caso il contributo spesa complessivo viene stabilito in L. 210.000.
Per gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art.1, si applica un contributo di nuovo impianto pari a quello fissato per la categoria A maggiorato del 50%; il predetto importo si applica forfettariamente per collegamenti realizzati contemporaneamente, fino ad un massimo di 3, presso la stessa sede; per ogni collegamento in più oltre i primi 3, si applica 1/10 del contributo sopra stabilito.
Per gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art. 1, per i quali si rende necessaria la sola attivazione di impianti telefonici predisposti, i contributi di cui sopra sono ridotti del 50%.
In caso di subentro è dovuto un importo pari alla metà dei contributi di trasloco.
I contributi supplementari di cui al punto b) si applicano anche ai collegamenti relativi agli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art. 1. I suddetti contributi non sono dovuti dagli utenti classificati in categoria C di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), per gli ulteriori abbonamenti sottoscritti per la stessa abitazione contestualmente al primo.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

TABELLA C

VALORE DELLO SCATTO

Categoria di abbonamento	Valore dello scatto
	LIRE
Categoria A	127
Categoria B	127
Categoria C	127

Disposizioni particolari
Agli utenti di categoria B con consumi di scatti mensili compresi tra 110 e 140 il numero degli scatti addebitati è ridotto di uno per ogni scatto oltre il 110°.
Agli utenti di categoria B con consumi di scatti mensili compresi tra 141 e 200 il numero degli scatti addebitati è ridotto di 22 mensili.
Agli utenti di categoria B a basso traffico telefonico che aderiscono alle condizioni previste dall'art. 6, si applicano i seguenti valori dello scatto: fino a 50 scatti mensili lire 50 da 51 a 110 " " lire 346 oltre 110 " " lire 127

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

TABELLA D

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE INTERURBANE DA UTENTE

Tipo di comunicazioni	N. impulsi alla risposta dell'utente chiamato		Ritmo degli impulsi durante la comunicazione nelle diverse fasce orarie (secondi)		
	da abbonato	da telefono a disposizione del pubblico			
			(a)	(b)	(c)
interurbane settoriali			170	220	400

a) Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dei giorni feriali, escluso il sabato

b) Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 13.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato

c) Dalle ore 18,30 alle ore 22 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 13.00 alle ore 22.00 del sabato; dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dei giorni festivi; dalle ore 0 00 alle ore 8.00 e dalle ore 22 00 alle ore 24.00 di tutti i giorni

Tipo di comunicazioni	da abbonato	da telefono a disposizione del pubblico	(1)	(2)	(3)	(4)
Altre:						
fino a 15 Km	1	2	57	75	100	150
oltre 15 fino a 30 km	1	2	35	40	54	80
oltre 30 fino a 60 km	1	2	21,5	22,5	36	50
oltre 60 km	1	2	19	20	33	45

(1) Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dei giorni feriali escluso il sabato.

(2) Dalle ore 8,00 alle ore 8,30 e dalle ore 13,00 alle ore 18,30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8,00 alle ore 13,00 del sabato.

(3) Dalle ore 18.30 alle ore 22.00 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 13.00 alle ore 22 00 del sabato; dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dei giorni festivi.

(4) Dalle ore 0.00 alle ore 8.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24 00 di tutti i giorni.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

TABELLA E

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TRAMITE OPERATRICE

Tipo di comunicazioni	**Tariffe per ogni 3 minuti di conversazione**
	LIRE
Comunicazioni urbane e interurbane settoriali	90
Comunicazioni interurbane: fino a 15 km	130
da oltre 15 fino a 30 km	250
da oltre 30 fino a 60 km	435
da oltre 60 fino a 120 km	545
oltre 120 km	735

Disposizioni particolari
Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di L. 2.000
Lo stesso importo di L. 2.000 si applica, indipendentemente dal tipo di traffico o dallo scaglione di distanza, per i preavvisi, per le comunicazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e per quelle rinunciate entro un'ora dalla richiesta
Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alla normale tariffa, una soprattassa di L. 3.000

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

TABELLA F

CONTRIBUTI E CANONI MENSILI PER COLLEGAMENTI A TRAFFICO ENTRANTE CON NUMERAZIONE RIDOTTA E SELEZIONE PASSANTE E PER COLLEGAMENTI NUMERICI

Tipo di prestazione	Importo canoni
	LIRE
a) collegamento con numerazione ridotta	46.200
b) collegamento con numerazione ridotta e selezione passante	59.400
c) accesso su portante a 2.048 Kbit/s per ogni collegamento con numerazione ridotta	36.950
per ogni collegamento con numerazione ridotta e selezione passante	47.500

Disposizioni particolari
I contributi di nuovo impianto e di trasloco dei collegamenti di cui ai punti a) e b) della presente tabella sono fissati in misura pari a quella stabilita nella tabella B per la categoria A. I collegamenti con numerazione ridotta e selezione passante della rete telefonica pubblica commutata sono consentiti anche su portante numerico, come indicato al punto c) della presente tabella, unicamente con caratterizzazione a traffico entrante e configurabile fino ad un massimo di 30 collegamenti con un minimo di 15. Per i collegamenti di cui al punto c), oltre ai canoni indicati è dovuto il contributo di nuovo impianto e trasloco nella misura di L.600.000 per portante fino a 30 collegamenti. Per ogni modifica della configurazione dei collegamenti a richiesta dell'utente è dovuto un contributo di L. 100.000.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

TABELLA G

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE URBANE EFFETTUATE DA IMPIANTO DI ABBONATO E DA TELEFONO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
1) Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dei giorni feriali, escluso il sabato	170
2) Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 13.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato	220
3) Dalle ore 18,30 alle ore 22 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 13.00 alle ore 22.00 del sabato; dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dei giorni festivi; dalle ore 0.00 alle ore 8.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni	400

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

TABELLA H

CONTRIBUTI SPESE PER TRASFORMAZIONI O PRESTAZIONI VARIE RICHIESTE DALL'UTENTE

Tipo di prestazione	Tariffa
a) trasformazione in simplex di ciascuna utenza duplex	contributi di trasloco di cui alla tabella B
b) spostamento della terminazione di rete nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale d'utente	idem
c) cambio numero telefonico	idem
d) riattivazione di impianto sospeso a richiesta dell'utente o a causa di morosità	L. 7.000
e) invio di avviso telefonico destinato a prefissare una comunicazione con persona non abbonata	quota fissa di cui alla tabella E e tassa di recapito di cui all'art.1 del d. lgt. 2 aprile 1946, n. 392, e successivi aggiornamenti
f) commissione telefonica ordinaria	L. 1.500 (per commissione)

Disposizioni particolari
Per le prestazioni di cui alle lettere a) e b) il contributo è dovuto una sola volta nel caso in cui le prestazioni stesse siano concomitanti.

segue TABELLA H

Tipo di prestazione	Tariffa	Disposizioni particolari
g) documentazione a richiesta del traffico interdistrettuale ed internazionale mediante periodica distinta (per abbonati collegati a centrale all'uopo equipaggiata)	L. 500 canone mensile comprensivo della documentazione di 30 comunicazioni; L. 25 per comunicazione documentata oltre le prime 30.	
h) dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio	L. 550 (canone mensile)	Il contributo di attivazione del dispositivo di centrale di cui al punto h) è pari a tre mensilità del relativo canone.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

TABELLA I

CONTRIBUTI, CANONI E TARIFFE DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DELLA RETE PUBBLICA FONIA-DATI

		Nuovo impianto	Trasloco
A)	*Contributi*		
A.1)	Utenza con collegamento 2 fili per fonia e trasmissione dati	L. 300.000	L. 150.000
A.2)	Utenza con collegamento 4 fili analogico per fonia e trasmissione dati	L. 300.000	L. 150.000
A.3)	Utenza con collegamento 4 fili numerico a 64 Kbit/s	L. 300.000	L. 150.000
A.4)	Interconnessioni tra centralini con accesso a 2.048 Kbit/s configurabili con un massimo di 30 collegamenti (2 fili analogici e/o 4 fili numerici)	L. 600.000	L. 300.000

B)	Canoni mensili di abbonamento	
B.1)	Utenza con collegamento 2 fili per fonia e trasmissione dati	L. 30.000
B.2)	Utenza con collegamento 4 fili analogico per fonia e trasmissione dati	L. 180.000
B.3)	Utenza con collegamento 4 fili numerico a 64 Kbit/s	L. 200.000
B.4)	Interconnessioni tra centralini con accesso a 2.048 Kbit/s configurabile con un massimo di 30 collegamenti (2 fili analogici e/o 4 fili numerici)	L. 700.000
B.4.1)	Supplemento per accesso su portante a 2.048 Kbit/s:	
	con collegamenti a numerazione ridotta	L. 140.000
	con collegamenti a numerazione ridotta e selezione passante	L. 380.000

I canoni sopra riportati sono comprensivi della terminazione di rete in sede d'utente corrispondente alla classe d'abbonamento ed alla qualità speciale della connessione per l'utenza con collegamento a 4 fili.

C) Tariffazione delle comunicazioni

Salvo quanto previsto al successivo punto D1), non sono consentite le chiamate originate da utenti della rete fonia-dati verso utenti della rete telefonica pubblica commutata ubicati nello stesso distretto del chiamante.

Ai fini della tariffazione delle comunicazioni i criteri per la misurazione delle distanze tariffarie sono quelli stabiliti dalle norme in vigore per il servizio telefonico nazionale; per la determinazione dello scaglione tariffario e per la documentazione delle comunicazioni, l'abbonato chiamante è sempre considerato appartenente alla rete urbana del settore centro di distretto.

C.1) Utenza con collegamento 2 e 4 fili analogico
Le comunicazioni effettuate sulla rete pubblica fonia-dati o verso la rete telefonica pubblica commutata sono tariffate nella misura stabilita dai successivi punti C.1.1) e C.1.2), salvo quanto specificatamente previsto al successivo punto D.10).

C.1.1) Per ciascuna comunicazione nell'ambito del distretto e applicata la tariffa interurbana di 1° scaglione di distanza prevista dalle tariffe telefoniche in vigore per le comunicazioni teleselettive;

C.1.2) Per ciascuna comunicazione interdistrettuale è applicata la tariffa telefonica in vigore per le comunicazioni teleselettive interurbane.

C.2) Utenza con collegamento 4 fili numerico a 64 Kbit/s (connettività numerica).
Salvo quanto previsto al successivo punto D.11) e nei successivi commi, per ogni comunicazione sono dovute le tariffe determinate mediante l'invio al contatore dell'abbonato di impulsi di conteggio nella misura indicata di seguito:

Comunicazioni in connettività numerica RFD	N. impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)			
		(1)	(2)	(3)	(4)
in ambito distrettuale ed interdistrettuale fino a 15 km.	1	26,9	46,9	62,5	93.8
in ambito interdistrettuale oltre 15 fino a 30 km..	1	15	25	32,8	50
in ambito interdistrettuale oltre 30 fino a 60 km.	1	10,5	14,4	21,9	28,8
in ambito interdistrettuale oltre 60 km.	1	8,4	12,5	20	25

(1) Dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato.
(2) Dalle ore 8,00 alle ore 8,30 e dalle ore 13.00 alle ore 18,30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8,00 alle ore 13,00 del sabato.
(3) Dalle ore 18,30 alle ore 22,00 dei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 13,00 alle ore 22,00 del sabato; dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dei giorni festivi.
(4) Dalle ore 0,00 alle ore 8,00 e dalle ore 22,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni

C.3) Interconnessioni tra centralini con accesso a 2.048 Kbit/s configurabile con un massimo di 30 collegamenti (2 fili analogici e/o 4 fili numerici).
Alle comunicazioni attivate sul singolo collegamento, in funzione della caratterizzazione su base chiamata, sono applicate le seguenti tariffe:
- per le comunicazioni attivate sul collegamento caratterizzato come 2 fili analogico, quelle di cui al punto C.1);
- per le comunicazioni attivate sul collegamento caratterizzato come 4 fili numerico a 64 Kbit/s quelle di cui al punto C.2).

D) Prestazioni aggiuntive espletate sulla rete.
Per le prestazioni aggiuntive espletate sulla rete sono dovuti, oltre a quanto stabilito ai punti A e B, relativamente alle singole classi d'utenza, i contributi, i canoni e le tariffe indicati qui di seguito:

D.1) Eliminazione della interdizione delle chiamate originate da utenti della rete fonia-dati verso utenti della rete telefonica pubblica commutata ubicati nello stesso distretto del chiamante:
Contributo di attivazione L. 22.000
Canone mensile di abbonamento L. 3.000

D.2) Documentazione delle comunicazioni

Per la documentazione delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali, fornita a richiesta dell'utente, sono dovuti:

Canone mensile, comprensivo della documentazione di 30 comunicazioni	L. 500
Per ogni comunicazione documentata oltre le prime 30	L. 25 per comunicazione

D.3) Disabilitazione a chiave numerica:

Per la disabilitazione a chiave numerica delle comunicazioni interdistrettuali e/o internazionali, richiesta dall'utente, sono dovuti:

contributo di attivazione o variazione della chiave numerica	L. 22.000
canone mensile di abbonamento	L. 3.500

D.4) Telelettura del contatore:

Per ciascuna interrogazione si applica una tariffa determinata mediante l'invio di un impulso al contatore d'abbonato.

D.5) Identificazione della linea chiamante (limitatamente all'utenza con collegamento 4 fili):

contributo di attivazione	L. 22.000
canone mensile di abbonamento	L. 3.500

D.6) Numerazione abbreviata e chiamata diretta:

Cinque posizioni di memoria:	
contributo di attivazione	L. 22.000
canone mensile di abbonamento	L. 3.500
Quarantacinque posizioni di memoria:	
contributo di attivazione	L. 44.000
canone mensile di abbonamento	L. 6.500

D.7) Tabella di numerazione di rete:

Contributo di attivazione: per ciascuna tabella	L. 44.000
canone mensile di abbonamento:	
per ciascuna tabella	L. 55.000
per ciascuna linea	L. 1.500

D.8) Tabella di numerazione di rete bilaterale (limitatamente all'utenza con collegamento a 4 fili analogico)

Ai fini del presente decreto per tabella di numerazione di rete bilaterale della rete pubblica fonia-dati si intende una coppia determinata di utenze, appartenenti ad uno o più soggetti giuridici, che possono effettuare comunicazioni solo tra di loro con la interdizione delle chiamate da e verso terzi.

In aggiunta ai contributi ed ai canoni mensili di abbonamento fissati ai punti A) e B), per la prestazione aggiuntiva tabella di numerazione di rete bilaterale sono dovuti i contributi, i canoni e le tariffe qui di seguito indicati:

contributo di attivazione:	
per ciascuna tabella di numerazione bilaterale	L. 44.000
canone mensile di abbonamento:	
per ciascuna linea	L. 2.000

L'utilizzazione intensiva dei collegamenti 4 fili analogici della rete pubblica fonia-dati da parte di utenze costituite in tabella di numerazione di rete bilaterale, così come definito in precedenza, comporta l'impegno di svolgere traffico sui collegamenti analogici per 44 ore mensili e per 12 mesi continuativi. La tariffazione dell'utilizzazione intensiva dei collegamenti 4 fili analogici è stabilita - per ciascun collegamento e indipendentemente dal senso della chiamata - nei successivi punti D.8.1), D.8.2), D.8.3), e D.8.4).
Il canone mensile di cui al successivo punto D.8.1), applicato per 12 mesi, costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione minima e deve comunque essere corrisposto.
Per utilizzazioni superiori a 44 ore mensili, si applicano le tariffe orarie indivisibili riportate nei successivi punti D.8.2), D.8.3) e D.8.4)

D.8.1) Canone mensile da corrispondere per le prime 44 ore di traffico mensile.

scaglioni di distanza in Km	Lire
da 0 fino a 15	L. 392.000
da oltre 15 fino a 30	L. 613.000
da oltre 30 fino a 60	L. 1.017.000
oltre 60	L. 1.191.000

D.8.2) Tariffa oraria indivisibile per le 22 ore di traffico mensile successive a quelle indicate al punto D.8.1).

scaglioni di distanza in Km	Lire
da 0 fino a 15	L. 5.360
da oltre 15 fino a 30	L. 10.470
da oltre 30 fino a 60	L. 18.610
oltre 60	L. 20.930

D.8.3) Tariffa oraria indivisibile per le 22 ore di traffico mensile successive a quelle indicate ai punti D.8.1) e D.8.2).

scaglioni di distanza in Km	Lire
da 0 fino a 15	L. 1.790
da oltre 15 fino a 30	L. 3.490
da oltre 30 fino a 60	L. 6.330
oltre 60	L. 6.980

D.8.4) Tariffa oraria indivisibile per le restanti ore di traffico mensile successive a quelle indicate ai punti D.8.1), D.8.2) e D.8.3).

scaglioni di distanza in Km	Lire
da 0 fino a 15	L. 780
da oltre 15 fino a 30	L. 1.520
da oltre 30 fino a 60	L. 2.710
oltre 60	L. 3.050

D.9) Tabella di numerazione di rete dotata di numerazione unica all'interno di una tabella:

contributo di attivazione per ciascuna tabella	L. 88.000
canone mensile di abbonamento:	
per ciascuna tabella	L. 1.000.000
per ciascuna linea	L. 2.500

Per ogni variazione di modalità di espletamento della prestazione di cui ai punti D.7) D.8) e D.9), richiesta dall'abbonato sulle linee esistenti della tabella, è dovuto un contributo di L. 44.000.

D.10) Audioconferenza commutata tra più abbonati.
All'abbonato proponente l'audioconferenza è applicata, per ogni trenta minuti primi o frazione di tempo prenotato, una tariffa pari a 170 scatti di contatore.
A ciascuno dei partecipanti all'audioconferenza (con esclusione del proponente) è applicata una tariffa, per il tempo effettivo di connessione, corrispondente ad una comunicazione teleselettiva del terzo scaglione di distanza, secondo le disposizioni in vigore.
L'abbonato proponente ha la facoltà di richiedere l'addebito a suo carico della tariffa prevista per tutti i partecipanti all'audioconferenza.
Qualora il proponente rinunci all'effettuazione dell'audioconferenza entro il giorno precedente la data prenotata, deve corrispondere un importo pari al 10% della tariffa di sua spettanza relativa al periodo d'uso prenotato; qualora la rinuncia venga effettuata dopo il termine suddetto ma prima dell'inizio del periodo prenotato, è dovuto un importo pari alla metà della tassazione prevista; in mancanza di rinuncia è comunque applicata per intero la tariffa prevista per il periodo d'uso prenotato.

D.11) Collegamento 4 fili numerico a 64 Kbit/s multiplo (connettività numerica).
All'abbonato proponente la connessione numerica multipla è applicata, per ogni trenta minuti primi o frazione di tempo prenotato, una tariffa pari a 170 scatti di contatore.
A ciascuno dei partecipanti alla connessione numerica multipla (con esclusione del proponente) è applicata una tariffa, per il tempo effettivo di connessione, conforme a quanto previsto al precedente punto C.2) per le connessioni di terzo scaglione di distanza.
L'abbonato proponente ha la facoltà di richiedere l'addebito a suo carico delle tariffe previste per tutti i partecipanti alla connessione multipla.
Per quanto attiene alla prenotazione e alla rinuncia alla prestazione si applica quanto previsto al punto D.10).

D.12) Indicazione di conteggio in tempo reale (limitatamente all' utenza con collegamento 4 fili).
Contributo di attivazione L. 22.000
Canone mensile di abbonamento L. 3.500

E) Valore dello scatto.
Ai fini di quanto previsto nella presente tabella il valore dello scatto di contatore d'utente è fissato in misura pari a quella stabilita dalle norme vigenti per il servizio telefonico nazionale per la categoria A.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

TABELLA L

CONTRIBUTI, CANONI E TARIFFE DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DELLA RETE NUMERICA INTEGRATA NEI SERVIZI (rete ISDN)

L' accesso base alla rete ISDN è configurabile con due canali a 64 Kbit/s, mentre quello primario è configurabile con 15 o 20 o 25 o 30 canali a 64 Kbit/s.
Gli accessi come sopra definiti sono comprensivi della terminazione di rete in sede d'utente.

1. *Contributi*

Tipo di corrispettivo	Nuovo impianto	Nuovo Impianto Multiplo (*) per accesso	Trasloco
1.1 Accesso base	L. 400.000	L. 300.000	L. 200.000
1.2 Accesso primario	L. 600.000		L. 300.000

2. *Canoni mensili di abbonamento*

2.1	Accesso base singolo	L. 50.000
2.2	Accesso base multiplo:	
	2.2.1 con canali bidirezionali o uscenti	L. 50.000
	2.2.2 con canali entranti	L. 30.000
	2.2.3 con canali entranti o bidirezionali, con numerazione ridotta	L. 84.000
	2.2.4 con canali entranti o bidirezionali, con numerazione ridotta e selezione passante	L. 108.000

Disposizioni particolari
L' accesso base multiplo con numerazione ridotta (di cui al punto 2.2.3) e con numerazione ridotta e selezione passante (di cui al punto 2.2.4) è fornito solo per configurazioni di almeno tre accessi base

2.3	Accesso primario:	
	2.3.1 per ogni canale bidirezionale o uscente	L. 23.000
	2.3.2 per ogni canale entrante	L. 13.000
	2.3.3 per ogni canale entrante o bidirezionale con numerazione ridotta	L. 34.000
	2.3.4 per ogni canale entrante o bidirezionale con numerazione ridotta e selezione passante	L. 44.000

L'accesso primario di cui al punto 2.3 è configurato con un minimo di 15 canali e per tale accesso deve essere corrisposto un importo minimo mensile pari ad almeno L. 345.000.

(*) Nel caso di più accessi base multipli (di cui al punto 2.2).

3. *Contributi e canoni per l'accesso temporaneo di cui al comma 2 dell'art. 21.*

3.1 Contributi:
3.1.1 Accesso base L.600.000
3.1.2 Accesso primario L.900.000
3.2 I canoni mensili per l'accesso temporaneo sono stabiliti nel punto 2 della presente tabella e si applicano anche per periodi di accesso inferiori al mese.

4 *Tariffe delle comunicazioni:*
4.1 Per ogni comunicazione sono dovute le tariffe in vigore per le comunicazioni effettuate attraverso la rete telefonica pubblica commutata;
4.2 Valore dello scatto:
Ai fini di quanto previsto nella presente tabella il valore dello scatto di contatore d'utente è fissato in misura pari a quella stabilita dalla tabella C del presente decreto per la categoria A.

5 *Servizi supplementari a commutazione di circuito:*

5.1 Documentazione degli addebiti:
Per la documentazione delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali, fornita a richiesta dell'utente, sono dovuti:
Canone mensile, comprensivo della documentazione di 30 comunicazioni L. 500
Per ogni comunicazione documentata oltre le prime 30 L. 25 per comunicazione

5.2 Disabilitazione a chiave numerica:
Per la disabilitazione a chiave numerica delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali sono dovuti:
contributo di attivazione L. 22.000
canone mensile di abbonamento per accesso base L. 3.500

5.3 Indicazione conteggio in tempo reale:
contributo di attivazione L. 22.000
canone mensile di abbonamento per accesso base L. 3.500
canone mensile di abbonamento per accesso primario L. 26.000

5.4 Telelettura del contatore:
Per ciascuna interrogazione si applica una tariffa determinata mediante l'invio di un impulso al contatore di abbonato.

5.5 Trasferimento ad altro numero delle chiamate entranti:
Per ciascuna procedura di attivazione, disattivazione e verifica si applica una tariffa determinata mediante l'invio di un impulso al contatore di abbonato.
Le comunicazioni stabilite durante l'espletamento del servizio sono tariffate secondo il seguente criterio: l'utente chiamante è tassato per la comunicazione verso l'utente chiamato: l'utente chiamato è tassato per la comunicazione tra la sede del proprio impianto e quella dove ha trasferito le chiamate.

5.6 Multinumero:
contributo di attivazione L. 22.000
canone mensile per numero L. 2.000

5.7	Tabella di numerazione di rete		
	Contributo attivazione per tabella	L.	22.000
	Contributo attivazione per ogni accesso	L.	5.000
	Canone mensile per ogni tabella	L.	55.000
	Canone mensile per accesso base	L.	2.500
	Canone mensile per accesso primario	L.	5.000
5.8	Segnalazione Utente - Utente		
	Contributo attivazione	L.	22.000
	Canone mensile per accesso base	L.	10.000
	Canone mensile per accesso primario	L.	20.000
5.9	Sottoindirizzamento		
	Contributo attivazione	L.	22.000
	Canone mensile per accesso base	L.	5.000
	Canone mensile per accesso primario	L.	10.000
5.10	Modifica dei parametri:		
	Per ogni modifica è dovuto un contributo di	L.	44.000

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

TABELLA M

1. Per i servizi telefonici supplementari sono dovuti, oltre alle tariffe ordinarie, i seguenti contributi, canoni e tariffe:

a) autodisabilitazione alle chiamate uscenti delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali:

1) contributo di attivazione o variazione della chiave numerica L. 22.000

2) canone mensile di abbonamento L. 3.500

b) telelettura del contatore: per ciascuna interrogazione si applica una tariffa determinata mediante l'invio di un impulso al contatore d'abbonato;

c) trasferimento ad altro numero delle chiamate entranti:

1) canone mensile di abbonamento L. 2.000

2) per ciascuna procedura di attivazione, disattivazione e verifica si applica una tariffa determinata mediante l'invio di un impulso al contatore d'abbonato.

Le comunicazioni stabilite durante l'espletamento del servizio sono tariffate secondo il seguente criterio: l'utente chiamante è tassato, per la comunicazione verso l'utente chiamato, secondo le tariffe stabilite nel presente decreto; l'utente chiamato è tassato, per la comunicazione tra la sede del proprio impianto e quella dove ha trasferito le chiamate, secondo le tariffe stabilite nel presente decreto;

d) chiamata in attesa:

1) canone mensile di abbonamento L. 2000

2) per ciascuna procedura di attivazione, disattivazione e verifica si applica una tariffa determinata mediante l'invio di un impulso al contatore d'abbonato.

Le comunicazioni stabilite durante l'espletamento del servizio sono tassate secondo le tariffe stabilite nel presente decreto;

e) aggiunta di un terzo abbonato in conferenza:

canone mensile di abbonamento L. 2.000

Le comunicazioni stabilite durante l'espletamento del servizio sono tassate secondo le tariffe stabilite nel presente decreto;

2. Nel caso in cui l'utente richieda l'abbonamento a più di un servizio telefonico supplementare di cui ai punti c), d) ed e) della presente tabella, è dovuto il canone mensile di abbonamento qui di seguito indicato:

a) canone mensile per l'abbonamento a due dei tre servizi telefonici supplementari di cui ai punti c), d) ed e) L. 2.600

b) canone mensile per l'abbonamento ai tre servizi telefonici supplementari di cui ai punti c), d) ed e) L. 3.900

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

96A6237

DECRETO 20 settembre 1996.

Tariffe telefoniche internazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, così come modificata con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989;

Visto il regolamento internazionale delle telecomunicazioni (Melbourne 1988);

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990 concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzata;

Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Iritel, approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, così come modificata dalla convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1996 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996 relativo alla determinazione delle tariffe telefoniche internazionali pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1996;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996 concernente l'approvazione delle tariffe telefoniche ridotte per elevati volumi di traffico pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1996;

Vista la delibera CIPE del 16 dicembre 1994 concernente «determinazioni inerenti al settore delle telecomunicazioni» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 1994;

Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61, di ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT);

Ravvisata l'esigenza di procedere, nel quadro del previsto ribilanciamento tariffario di cui al «piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazione» approvato dal CIP con provvedimento n. 20/1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, ad un ulteriore aggiornamento di tali tariffe attraverso l'adeguamento delle tariffe per i servizi di telecomunicazioni internazionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe per le comunicazioni telefoniche internazionali per ciascun paese e zona di tassazione sono riportate nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per le comunicazioni in teleselezione si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo le modalità indicate nella tabella *A*. Il valore di ciascun impulso è quello stabilito dalle disposizioni vigenti per le comunicazioni teleselettive urbane ed interurbane.

3. Per le comunicazioni effettuate tramite operatore, le tariffe sono espresse in lire per minuto. Per ogni comunicazione effettuata si applica, inoltre, una quota fissa aggiuntiva secondo le modalità previste nella stessa tabella *A*.

4. Alle comunicazioni multiple, ove disponibili, per i primi due partecipanti nei due paesi sono applicate le tariffe (comprensive delle quote fisse aggiuntive) stabilite per le comunicazioni personali; per ogni partecipante addizionale in Italia, un terzo della stessa tariffa; per ogni partecipante addizionale nel paese estero la tariffa internazionale ivi prevista.

5. Le tariffe sono comprensive della soprattassa di cui all'art. 292 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

6. Alle comunicazioni telefoniche internazionali effettuate da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 2.

1. Per le comunicazioni tramite operatore, effettuate da titolari di carta di credito telefonica italiana, generate da paesi esteri e dirette verso paesi esteri (third country calling), si applica una tariffa minutaria pari alla somma delle tariffe delle due tratte nonché una quota fissa aggiuntiva, secondo le modalità indicate nella tabella *B* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le suddette tariffe minutarie sono comprensive della soprattassa di cui al comma 5 dell'art. 1.

Art. 3.

1. Alle comunicazioni internazionali effettuate tramite collegamenti commutati a 64 Kbit/s si applica una tariffa determinata secondo le modalità di seguito indicate:

a) per le connessioni analogiche, mediante l'invio al contatore dell'abbonato chiamante di impulsi di conteggio nella misura in vigore per le comunicazioni internazionali effettuate attraverso la rete telefonica pubblica commutata;

b) per le connessioni numeriche, mediante l'invio al contatore dell'abbonato chiamante di impulsi di conteggio nella misura indicata nella tabella *C*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 4, il valore di ciascun impulso è fissato pari a L. 127.

3. Le tariffe di cui al comma 1 sono comprensive della soprattassa di cui al comma 5 dell'art. 1.

Art. 4.

1. Limitatamente alle comunicazioni internazionali originate dalla rete numerica integrata nei servizi (ISDN), e salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il valore di ciascun impulso è fissato pari a L. 114.

2. Compatibilmente con le disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, all'utenza che sottoscrive l'abbonamento alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) si applicano le condizioni tariffarie di cui alla tabella *D*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le tariffe di cui al comma 1 sono comprensive della soprattassa di cui al comma 5 dell'art. 1.

4. L'addebito degli scatti determinati dagli impulsi di conteggio relativi alle varie tipologie di comunicazioni avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti.

5. In sede di emissione delle bollette, il numero degli scatti rilevati per periodi mensili è considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione può decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione.

Art. 5.

1. La società concessionaria, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, può applicare particolari condizioni tariffarie all'utenza interessata a sviluppare elevati volumi di traffico.

Art. 6.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 16 maggio 1996 concernente la determinazione delle tariffe telefoniche internazionali, citato nelle premesse.

Roma, 20 settembre 1996

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1996
Registro n. 7 Poste, foglio n. 109

TABELLA A

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI

ZONA DI TASS.NE	RELAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI	TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEFONICO (1)			
		IN TELESELEZIONE (2) (RITMO IN SECONDI)			TRAMITE OPERATORE
		ORDINARIA SECONDI	RIDOTTA A SECONDI	RIDOTTA B SECONDI	TARIFFA PER MINUTO (11) LIRE
I-A	- dal distretto di GORIZIA verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA); - dal distretto di TRIESTE verso le reti di CAPODISTRIA e POSTUMIA (SLOVENIA); - dai distretti di COMO, MENAGGIO e VARESE verso le reti di LUGANO (SVIZZERA).	TARIFFA INTERURBANA NAZIONALE DA 15 A 30 KM (12)			
I-B	- dal distretto di SAN REMO verso il dipartimento delle Alpi marittime (NIZZA, ST. SAUVEUR SUR TINEE', LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES) (FRANCIA); - dal distretto di UDINE verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA), - dal distretto di AOSTA verso le reti di MARTIGNY (SVIZZERA); - dal distretto di CHIAVENNA e di SONDRIO verso le reti di ST. MORITZ (SVIZZERA), - dal distretto di DOMODOSSOLA verso le reti di BRIGA (SVIZZERA).	TARIFFA INTERURBANA NAZIONALE DA 30 A 60 KM (12)			
II	- dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO alle reti del TIROLO (AUSTRIA); - dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO alle reti della CARINZIA e del TIROLO orientale (AUSTRIA); - dai distretti di GORIZIA e TRIESTE al compartimento di RIJEKA ex-FIUME (CROAZIA); - dai distretti di GORIZIA e TRIESTE verso la SLOVENIA; - dai distretti di ARONA, BAVENO, BERGAMO, BRENO, BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA, CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA, LECCO, MENAGGIO, MILANO, MONZA, NOVARA, SALO', SAN PELLEGRINO, SEREGNO, SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE verso le reti di BELLINZONA, FAIDO, LOCARNO e LUGANO (SVIZZERA); - dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS, ST. MORITZ e SCUOL (SVIZZERA).	22,00 (3)	30,60 (7)	----	682

segue TABELLA A

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI

ZONA DI TASS.NE	RELAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI	TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEFONICO (1)			
		IN TELESELEZIONE (2) (RITMO IN SECONDI)			TRAMITE OPERATORE
		ORDINARIA SECONDI	RIDOTTA A SECONDI	RIDOTTA B SECONDI	TARIFFA PER MINUTO (11) LIRE
III	- dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso l'AUSTRIA; - dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso la CROAZIA; - dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA verso la SLOVENIA; - dai compartimenti di BOLZANO, MILANO, TORINO e VERONA verso la SVIZZERA (compreso Liechtenstein); - dai compartimenti di CAGLIARI,. GENOVA e TORINO verso le reti dipendenti dai centri di LIONE e MARSIGLIA (FRANCIA); - dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso MALTA; - dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso la TUNISIA.	15,30 (3)	20,60 (7)	—	682
IV-A	REGNO UNITO.	12,85 (3)	13,15 (7)	—	925
IV-B	- Restante traffico verso AUSTRIA, CROAZIA, FRANCIA (compreso il principato di Monaco), MALTA, SLOVENIA, SVIZZERA (compreso Liechtenstein), TUNISIA; - ALBANIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, GERMANIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA, JUGOSLAVIA (Serbia e Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO MACEDONIA, NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO (incluse Azzorre e Madeira), REP. CECA, REP. SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA (compreso Principato di ANDORRA), SVEZIA, UNGHERIA.	10,00 (3)	13,15 (7)	—	925
V	ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, FAEROER (IS.), ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, TURCHIA, UCRAINA.	6,40 (3)	8,25 (7)	—	1.330
VI	CANADA, STATI UNITI D'AMERICA (tutti gli Stati).	8,30 (4)	9,10 (8)	9,10 (10)	3.247
VII	ARGENTINA, AUSTRALIA, COREA DEL SUD, GIAPPONE, MESSICO, NUOVA ZELANDA, SINGAPORE, VENEZUELA	2,90 (5)	3,50 (9)	—	3.571

segue TABELLA A

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI

ZONA DI TASS.NE	RELAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI	TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEFONICO (1)			
		IN TELESELEZIONE (2) (RITMO IN SECONDI)			TRAMITE OPERATORE
		ORDINARIA SECONDI	RIDOTTA A SECONDI	RIDOTTA B SECONDI	TARIFFA PER MINUTO (11) LIRE
VIII	ARMENIA, ARABIA SAUDITA, AZERBAIGIAN, BAHREIN, EGITTO, EMIRATI ARABI UNITI, GEORGIA, GROENLANDIA, IRAN, IRAQ, ISRAELE, KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN, KUWAIT, LIBANO, OMAN, QATAR, SOMALIA, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, UZBEKISTAN, YEMEN.	2,25 (5)	2,90 (9)	—	3.760
IX	BOLIVIA, BRASILE, CILE, COLOMBIA, COSTARICA, CUBA, ECUADOR, EL SALVADOR, FILIPPINE, GIORDANIA, GUATEMALA, HONDURAS, HONG KONG, NICARAGUA, PANAMA, PARAGUAY, PERU', SIRIA, TAIWAN.	2,20 (5)	2,55 (9)	—	4.867
X	Tutti gli altri Paesi extraeuropei.	1,90 (6)	—	—	5.029

NOTE:

(1)	Comprendono la soprattassa di cui all'art. 1 comma 5, nella misura di lire 7 al minuto (ad eccezione di quanto previsto nella nota 12).
(2)	Ad esclusione delle relazioni con tariffa interurbana nazionale, la centrale invia al contatore dell'utente 4 impulsi entro i primi 2 secondi e successivi impulsi di conteggio durante la comunicazione con un ritmo (in secondi) pari a quello riportato.
(3)	Tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle ore 8,00 alle 22,00.
(4)	Dalle 14,00 alle 19,00 da lunedì a venerdì.
(5)	Dalle 8,00 alle 23,00, da lunedì a sabato.
(6)	Dalle 0,00 alle 24,00 di tutti i giorni.
(7)	Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 22,00 alle 24,00, da lunedì a sabato, e l'intera giornata di domenica.
(8)	Dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 19,00 alle 23,00 da lunedì a venerdì; dalle 14,00 alle 23,00 di sabato e domenica.
(9)	Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 23,00 alle 24,00, da lunedì a sabato, e l'intera giornata di domenica.
(10)	Dalle 8,00 alle 14,00 di sabato e domenica e dalle 23,00 alle 8,00 di tutti i giorni.
(11)	Si applica per un minimo di un minuto. (A) Chiamate in partenza dall'Italia. Per ogni comunicazione si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 8 000 Per ogni comunicazione personale si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 15.000. (B) Chiamate in partenza dall'estero, dirette e pagabili in ITALIA. Per le comunicazioni "COLLECT" si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 13.000. Per le comunicazioni "ITALIA IN DIRETTA" si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 10.000. Per le comunicazioni "ITALIA IN DIRETTA" (effettuate con carta di credito telefonica italiana) si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 6.000
(12)	Comprende la soprattassa di cui all'art. 1 comma 5, nella misura di lire 20 a comunicazione. Non sono ammesse le comunicazioni pagabili all'arrivo. Per le comunicazioni originate su rete fonia-dati, si applicano le tariffe previste per la II zona.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

TABELLA B

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI INTERNAZIONALI TRAMITE OPERATORE DA/PER PAESI TERZI ("THIRD COUNTRY CALLING")

ZONA DI TASSAZIONE (*)	Tariffe per minuto di comunicazione in Lire (1)		Disposizioni particolari
	1a tratta	2a tratta	
IV (+)	762	762	La prestazione è diretta solo ai possessori di carta di credito telefonica italiana (temporaneamente all'estero) e si riferisce a chiamate provenienti da o dirette a paesi esteri, effettuate tramite l'operatore italiano.
V	1.191	1.191	
VI	1.675	1.675	Per ogni comunicazione si applica:
VII	2.628	2.628	- una tariffa minutaria pari alla somma delle tariffe relative alle due tratte (1a tratta: dal paese di origine verso l'Italia, 2a tratta: dall'Italia verso il Paese di destinazione);
VIII	3.387	3.387	
IX	3.717	3.717	- una quota fissa aggiuntiva di lire 6.000 .
X	4.011	4.011	

Note:

(*) Per i Paesi vedere tabella A.

(+) I paesi inseriti nelle zona I-A, I-B, II, III, IV-A e IV-B vengono inclusi nella IV zona.

(1) Comprendente la soprattassa di cui all'art. 1 comma 5, nella misura di lire 7 al minuto.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

TABELLA C

TARIFFE INTERNAZIONALI PER LA CONNETTIVITA' NUMERICA A 64 K BIT/S [1]

ZONA DI TASSAZIONE [2]	N. IMPULSI NEI PRIMI DUE SECONDI (TEMPO MEDIO)	SUCCESSIVO RITMO DEGLI IMPULSI DURANTE LA COMUNICAZIONE (IN SECONDI)
II [3]	4	14,10
III	4	10,10
IV-A	4	8,45
IV-B	4	6,60
V	4	4,40
VI	4	4,65
VII	4	2,15
VIII	4	2,05
IX	4	1,75
X	4	1,70

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

[1] Comprendente la soprattassa di cui all'art. 1 comma 5 del DM 17.3.1994 citato nelle premesse, nella misura di lire 7 al minuto.
[2] Per i Paesi vedere tabella A.
[3] I Paesi inseriti nelle zone I-A e I-B di cui alla tabella A, vengono inclusi nella II zona.

TABELLA D

1. Alle comunicazioni originate dagli accessi ISDN dell'abbonato verso i paesi di cui al successivo punto 2 si applicano i ritmi di tassazione in vigore per le comunicazioni internazionali effettuate tramite collegamenti commutati a 64 Kbit/s. Il valore dello scatto di contatore d'utente è fissato, salvo quanto specificatamente indicato ai successivi punti 3 e 4, in misura pari a quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto.

2. Paesi.
USA, Canada, Australia, Taiwan, Singapore, Hong Kong e Giappone.

3. Valore dello scatto.
Al traffico effettuato da un singolo accesso ISDN verso i paesi di cui al precedente punto 2 si applicano differenti valori dello scatto, in funzione di specifiche fasce di consumo, come dalla seguente tabella:

Fasce di consumo (Numero di scatti mensili per singolo accesso ISDN dell'abbonato)	Valore dello scatto applicato a ciascuna fascia di consumo (Lire)
Fino a 4.000	114
da 4.001 a 30.000	109
da 30.001 a 60.000	107
oltre 60.000	104

4. Schema tariffario opzionale.
Su richiesta dell'abbonato, e previa corresponsione dello specifico contributo di attivazione di cui al successivo punto 4.1, al traffico effettuato da tutti gli accessi ISDN dell'abbonato nell'ambito di uno stesso distretto telefonico verso i paesi di cui al precedente punto 2 si applicano differenti

valori dello scatto, in funzione di specifiche fasce di consumo, come dalla seguente tabella:

Fasce di consumo (Numero di scatti mensili relativi a tutti gli accessi ISDN dell'abbonato nell'ambito di uno stesso distretto telefonico)	Valore dello scatto applicato a ciascuna fascia di consumo (lire)
Fino a 4.000	114
da 4.001 a 30.000	109
da 30.001 a 60.000	107
oltre 60.000	104

4.1. Contributo di attivazione.

Per l'adesione allo schema tariffario opzionale, è fissato il seguente contributo di attivazione:

per ogni accesso ISDN nell'ambito del distretto telefonico lire 5.000

5. Ai fini della fatturazione, il periodo di rilevazione del traffico di cui al punto 1 della presente tabella può non coincidere con il periodo intercorrente tra due successive letture del contatore. L'eventuale traffico documentato successivamente all'emissione della bolletta è valorizzato a lire 127, in attesa di effettuare la dovuta regolarizzazione.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

96A6238

DECRETO 20 settembre 1996.

Contributi e canoni per l'affitto di circuiti diretti numerici ed analogici nazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1996, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1994 relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per l'affitto di circuiti diretti numerici e analogici nazionali, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994;

Ravvisata la necessità di aggiornare i contributi e i canoni per la cessione in uso di collegamenti diretti analogici e numerici nazionali;

Considerata l'esigenza di definire, sulla base dei dati relativi alla consistenza dell'utenza al 31 dicembre 1995, un apposito provvedimento tariffario in linea con il «piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazione» approvato dal CIP con provvedimento n. 20/1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

1 contributi ed i canoni per l'affitto di collegamenti diretti numerici nazionali sono stabiliti nelle allegate tabelle 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. I contributi ed i canoni per l'affitto di collegamenti diretti analogici nazionali sono stabiliti nella allegata tabella 4, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Per l'affitto di collegamenti diretti analogici e numerici nazionali alle amministrazioni dello Stato, i contributi ed i canoni sono ridotti del 10%.

4. Nel caso in cui collegamenti diretti analogici attivi vengano sostituiti, su richiesta dell'utente, con collegamenti diretti numerici in occasione della attivazione della prestazione di accesso flessibile, non si applicano i contributi di cui ai punti A.1) e B.1) della tabella 1 ed ai punti C.1) e D.1) della tabella 2.

Art. 2.

1. L'affitto di collegamenti diretti numerici e analogici nazionali è ammesso, salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, a carattere permanente per un periodo non inferiore a novanta giorni con caratteristiche di continuità per tutte le ventiquattro ore della giornata.

2. L'affitto di collegamenti diretti numerici nazionali via satellite è ammesso, salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche a carattere permanente con caratteristiche di continuità per tutte le ventiquattro ore della giornata, per periodi di durata non inferiore a 3 e 5 anni, alle condizioni tariffarie di cui alla tabella 2.

3. Compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio e con la disponibilità degli impianti, è consentito l'affitto di collegamenti diretti numerici e analogici nazionali a carattere temporaneo per periodi inferiori a novanta giorni.

4. In caso di affitto di collegamenti diretti numerici e analogici a carattere temporaneo di cui al comma 3, i canoni indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 sono applicati nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione.

5. L'affitto di collegamenti diretti numerici nazionali è ammesso, compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio e con la disponibilità degli impianti, anche a carattere parziale per un utilizzo senza caratteristiche di continuità nelle ventiquattro ore della giornata.

6. L'affitto di collegamenti di cui al precedente comma 5 può essere effettuato ad ora fissa per un periodo di almeno venti giorni al mese, con un minimo di trenta minuti di utilizzo al giorno, secondo le indicazioni di cui alla tabella 2.

Art. 3.

1. L'affitto a carattere permanente di collegamenti diretti numerici via satellite può essere consentito tramite installazione di stazione terrena ricetrasmittente ad uso esclusivo per far fronte a specifica richiesta da parte dell'utente, motivata da esigenze particolari, di collegamenti realizzati con la tecnica prevista al punto F) della tabella 2. In tal caso, per ogni terminazione di rete, oltre ai contributi ed ai canoni di cui ai punti F.1), F.2) ed F.3) della tabella 2, si applicano i contributi di cui al punto F.4) della citata tabella 2.

Art. 4.

1. Per l'affitto di collegamenti diretti analogici di qualità speciale, si applica, in aggiunta ai contributi ed ai canoni di cui alla tabella 4, un canone supplementare mensile di L. 33.350 per ogni terminazione di rete e di L. 75.000 per ogni terminazione di rete del gruppo primario.

Art. 5.

1. In caso di interruzioni temporanee di collegamenti diretti numerici e analogici non dipendenti da cause imputabili al locatario, il rimborso è dovuto nel modo seguente:

a) per l'affitto a carattere permanente, sempre che le interruzioni siano pari o superiori a centottanta minuti consecutivi:

1) 1/30 del canone mensile per le interruzioni di ventiquattro ore;

2) 1/720 del canone mensile per ogni ora di interruzione o frazione di almeno trenta minuti primi per le interruzioni inferiori a ventiquattro ore;

b) per l'affitto a carattere temporaneo, in rapporto al numero di ore intere o frazioni di almeno trenta minuti primi di interruzione: una quota proporzionale ai canoni applicati.

2. In caso di interruzioni temporanee, non dipendenti da cause imputabili al locatario, di collegamenti diretti numerici a carattere parziale è dovuto un rimborso, in rapporto al tempo complessivo di interruzioni, pari ad una quota proporzionale ai canoni applicati.

4. La società concessionaria può proporre, per richieste relative ad un elevato numero di collegamenti su specifiche direttrici interdistrettuali, particolari condizioni tariffarie incentivanti. Le articolazioni tariffarie di cui al presente comma sono autorizzate con apposito provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed in ogni caso i livelli tariffari che possono essere adottati devono rispondere ai principi di competitività e trasparenza dei servizi di telecomunicazioni.

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 18 marzo 1994 relativo alla determinazione dei contributi e canoni per l'affitto di circuiti diretti numerici e analogici nazionali, citato in premessa.

Roma, 20 settembre 1996

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1996
Registro n. 7 Poste, foglio n. 110

Tabella 1

CONTRIBUTI E CANONI PER L'AFFITTO DI COLLEGAMENTI DIRETTI NUMERICI PER VELOCITA' DI TRASMISSIONE COMPRESE TRA 1.200-2.400 bit/s E 14.400-19.200 bit/s.

A) COLLEGAMENTI IN AMBITO URBANO E SETTORIALE:
CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.

A1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente.
L. 300.000

A2) Canone mensile per il raccordo alla centrale urbana, per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:	
1.200 - 2.400 bit/s	L. 135.000
4.800 bit/s	L. 135.000
9.600 bit/s	L. 135.000
14.400 - 19.200 bit/s	L. 161.000

Per l'attivazione in ambito urbano dei collegamenti diretti numerici di telecomunicazione a regime europeo ed extraeuropeo si applicano i contributi ed i canoni previsti ai punti B1) e B2) della presente tabella.

A3) Canone trasmissivo mensile per collegamenti punto-punto e multipunto:

(sulla base della distanza tra le centrali urbane cui sono attestate le sedi d'utente; per i collegamenti multipunto il canone trasmissivo si determina sulla base della distanza complessiva delle singole tratte, misurata sempre tra le centrali urbane dove sono attestate le sedi d'utente o dove vengono realizzati i punti di derivazione).

Quota fissa da 0 a 5 Km:	
1.200 - 2.400 bit/s	L. 95.850
4.800 bit/s	L. 95.850
9.600 bit/s	L. 95.850
14.400 - 19.200 bit/s	L. 115.000

Per ogni chilometro o frazione eccedente i primi 5 Km:

1.200 - 2.400 bit/s	L. 19.170
4.800 bit/s	L. 19.170
9.600 bit/s	L. 19.170
14.400 - 19.200 bit/s	L. 23.000

B) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA TERRESTRE (escluso il settoriale).
CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.

B1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente.
L. 300.000

B2) Canone mensile per il raccordo alla centrale interurbana, per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:	
1.200 - 2.400 bit/s	L. 226.050
4.800 bit/s	L. 252.900
9.600 bit/s	L. 288.700
14.400 - 19.200 bit/s	L. 316.300

B3) Canone trasmissivo mensile interurbano per collegamenti punto-punto e multipunto:

(per chilometro di collegamento (d) misurato in linea d'aria secondo i criteri stabiliti dalle norme in vigore per il servizio telefonico nazionale;

ai fini della determinazione del canone trasmissivo di un collegamento multipunto, questo viene suddiviso in dorsale principale - per dorsale principale si intende quella di maggior lunghezza - e in dorsali secondarie; per ogni dorsale viene calcolato il relativo canone trasmissivo).

Fino a 60 Km:	
1.200 - 2.400 bit/s	L. 10.600 x d
4.800 bit/s	L. 10.600 x d
9.600 bit/s	L. 11.200 x d
14.400 - 19.200 bit/s	L. 12.900 x d

Oltre 60 fino a 300 Km:	
1.200 - 2.400 bit/s	L. 507.000 + 2.150 x d
4.800 bit/s	L. 504.000 + 2.200 x d
9.600 bit/s	L. 540.000 + 2.200 x d
14.400 - 19.200 bit/s	L. 618.000 + 2.600 x d

Oltre 300 Km:	
1.200 - 2.400 bit/s	L. 1.092.000 + 200 x d
4.800 bit/s	L. 1.104.000 + 200 x d
9.600 bit/s	L. 1.140.000 + 200 x d
14.400 - 19.200 bit/s	L. 1.338.000 + 200 x d

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

Tabella 2

CONTRIBUTI E CANONI PER L'AFFITTO DI COLLEGAMENTI DIRETTI NUMERICI PER VELOCITA' DI TRASMISSIONE COMPRESE TRA 48-64 Kbit/s E 2.048 Kbit/s.

C) COLLEGAMENTI IN AMBITO URBANO E SETTORIALE.

CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.

C1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:

48 - 64 Kbit/s	L. 300.000
2.048 Kbit/s	L. 600.000

C2) Canone mensile per il raccordo alla centrale urbana, per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:

48 - 64 Kbit/s	L. 250.000
2.048 Kbit/s	L. 800.000

Per l'attivazione in ambito urbano dei collegamenti diretti numerici di telecomunicazione a regime europeo ed extraeuropeo si applicano i contributi ed i canoni previsti ai punti D1) e D2) della presente tabella.

C3) Canone trasmissivo mensile per collegamenti punto-punto e multipunto:

(sulla base della distanza tra le centrali urbane cui sono attestate le sedi d'utente; per i collegamenti multipunto il canone trasmissivo si determina sulla base della distanza complessiva delle singole tratte, misurata sempre tra le centrali urbane dove sono attestate le sedi d'utente o dove vengono realizzati i punti di derivazione).

48 - 64 Kbit/s:

quota fissa da 0 a 5 Km L. 171.000
per ogni chilometro o frazione eccedente i primi 5 Km: L. 34 200

2.048 Kbit/s:

per chilometro o frazione: L.195.500

D) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA TERRESTRE (escluso il settoriale).

CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.

D1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:

48 - 64 Kbit/s	L. 300.000
oltre 48-64 Kbit/s fino a 2.048 Kbit/s	L. 600.000

D2) Canone mensile per il raccordo alla centrale interurbana, per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:

48 - 64 Kbit/s	L. 350.250
oltre 48-64 Kbit/s fino a 2.048 Kbit/s	L. 1.510.000

D3) Canone trasmissivo mensile interurbano per collegamenti punto-punto e multipunto:

(per chilometro di collegamento (d) misurato in linea d'aria secondo i criteri stabiliti dalle norme in vigore per il servizio telefonico nazionale);

(ai fini della determinazione del canone trasmissivo di un collegamento multipunto, questo viene suddiviso in dorsale principale - per dorsale principale si intende quella di maggior lunghezza - e in dorsali secondarie;

per ogni dorsale viene calcolato il relativo canone trasmissivo).

Fino a 60 Km:

48 - 64 Kbit/s	L. 24.000 x d
128 Kbit/s	L. 27.000 x d
256 Kbit/s	L. 68.000 x d
384 Kbit/s	L. 95.000 x d
512 Kbit/s	L. 119.500 x d
768 Kbit/s	L. 153.000 x d
2.048 Kbit/s	L. 275.000 x d

Oltre 60 fino a 300 Km:

48 - 64 Kbit/s	L. 1.203.000 + 3.950 x d
128 Kbit/s	L. 1.356.000 + 4.400 x d
256 Kbit/s	L. 3.462.000 + 10.300 x d
384 Kbit/s	L. 4.860.000 + 14.000 x d
512 Kbit/s	L. 6.078.000 + 18.200 x d
768 Kbit/s	L. 7.767.000 + 23.550 x d
2.048 Kbit/s	L. 13.989.000 + 41.850 x d

Oltre 300 Km:

48 - 64 Kbit/s	L. 2.298.000 + 300 x d
128 Kbit/s	L. 2.571.000 + 350 x d
256 Kbit/s	L. 6.312.000 + 800 x d
384 Kbit/s	L. 8.730.000 + 1.100 x d
512 Kbit/s	L. 11.103.000 + 1.450 x d
768 Kbit/s	L. 14.262.000 + 1.900 x d
2.048 Kbit/s	L. 25.524.000 + 3.400 x d

E) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA TERRESTRE (escluso il settoriale):

CESSIONE IN USO A CARATTERE PARZIALE

In aggiunta ai contributi e canoni di cui ai punti D1) e D2) della presente tabella, indipendentemente dal numero di connessioni giornaliere richieste, per ciascuna connessione, sono dovute le tariffe indicate ai successivi punti E1) e E2).

I contributi ed i canoni di cui ai punti D1) e D2) sono applicati anche per la cessione in uso a carattere parziale di collegamenti diretti numerici di telecomunicazione a regime europeo ed extraeuropeo.

E.1) TARIFFE PER L'USO DEL COLLEGAMENTO AD ORA FISSA

E.1.1) DALLE 8 ALLE 20, DAL LUNEDI' AL VENERDI':

E.1.1.1) VELOCITA' 64 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	11.600	2.900
31 - 60 Km	29.600	7.400
61 - 120 Km.	38.250	9.540
oltre 120 Km.	43.290	10.800

E.1.1.2) VELOCITA' 128 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	18.300	4.600
31 - 60 Km	46.700	11.600
61 - 120 Km.	60.390	15.120
oltre 120 Km.	68.400	17.100

E.1.1.3) VELOCITA' 256 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	30.300	7.600
31 - 60 Km	77.200	19.300
61 - 120 Km.	99.900	24.930
oltre 120 Km.	112.950	28.530

E.1.1.4) VELOCITA' 384 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	30.300	10.200
31 - 60 Km	77.200	26.000
61 - 120 Km.	99.900	33.660
oltre 120 Km.	112.950	38.070

E.1.1.5) VELOCITA' 512 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	30.300	12.800
31 - 60 Km	77.200	32.700
61 - 120 Km.	99.900	42.390
oltre 120 Km.	112.950	47.970

E.1.1.6) VELOCITA' 768 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	30.300	16.400
31 - 60 Km	77.200	41.900
61 - 120 Km.	99.900	54.270
oltre 120 Km.	112.950	61.380

E.1.1.7) VELOCITA' 2.048 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	52.500	35.000
31 - 60 Km	135.100	90.100
61 - 120 Km.	173.250	115.470
oltre 120 Km.	197.370	131.580

E.1.2) DALLE 20 ALLE 8, DAL LUNEDI' AL VENERDI', E NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI:

E.1.2.1) VELOCITA' 64 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	6.950	1.750
31 - 60 Km	17.750	4.400
61 - 120 Km.	22.950	5.760
oltre 120 Km.	26.010	6.480

E.1.2.2) VELOCITA' 128 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	11.000	2.100
31 - 60 Km	28.000	5.300
61 - 120 Km.	36.270	6.840
oltre 120 Km.	41.040	7.830

E.1.2.3) VELOCITA' 256 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	13.900	3.200
31 - 60 Km	35.500	8.000
61 - 120 Km.	45.900	10.350
oltre 120 Km.	51.930	12.150

E.1.2.4) VELOCITA' 384 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	13.900	4.400
31 - 60 Km	35.500	11.000
61 - 120 Km.	45.900	14.400
oltre 120 Km.	51.930	16.290

E.1.2.5) VELOCITA' 512 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	13.900	5.400
31 - 60 Km	35.500	13.700
61 - 120 Km.	45.900	17.820
oltre 120 Km.	51.930	20.160

E.1.2.6) VELOCITA' 768 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	13.900	7.000
31 - 60 Km	35.500	17.700
61 - 120 Km.	45.900	22.950
oltre 120 Km.	51.930	26.010

E.1.2.7) VELOCITA' 2.048 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	17.300	11.500
31 - 60 Km	44.600	29.700
61 - 120 Km.	58.140	36.900
oltre 120 Km.	61.200	40.770

E.2) TARIFFE PER L'USO DEL COLLEGAMENTO IN MODO OCCASIONALE

E.2.1) DALLE 8 ALLE 20, DAL LUNEDI' AL VENERDI':

E.2.1.1) VELOCITA' 64 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	11.600	4.200
31 - 60 Km	29.600	10.400
61 - 120 Km.	42.500	14.850
oltre 120 Km.	48.100	16.950

E.2.1.2) VELOCITA' 128 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	18.300	6.600
31 - 60 Km	46.700	16.500
61 - 120 Km.	67.100	23.500
oltre 120 Km.	76.000	26.800

E.2.1.3) VELOCITA' 256 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	30.300	11.000
31 - 60 Km	77.200	27.200
61 - 120 Km.	111.000	38.800
oltre 120 Km.	125.500	44.300

E.2.1.4) VELOCITA' 384 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	40.800	14.800
31 - 60 Km	104.100	36.600
61 - 120 Km.	149.600	52.400
oltre 120 Km.	169.300	59.700

E.2.1.5) VELOCITA' 512 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	40.800	18.600
31 - 60 Km	104.100	46.200
61 - 120 Km.	149.600	65.900
oltre 120 Km.	169.300	75.200

E.2.1.6) VELOCITA' 768 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	40.800	23.800
31 - 60 Km	104.100	59.000
61 - 120 Km.	149.600	84.300
oltre 120 Km.	169.300	96.100

E.2.1.7) VELOCITA' 2.048 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	68.250	45.500
31 - 60 Km	173.300	115.500
61 - 120 Km.	248.600	165.800
oltre 120 Km.	282.400	188.300

E.2.2) DALLE 20 ALLE 8, DAL LUNEDI' AL VENERDI', E NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI:

E.2.2.1) VELOCITA' 64 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	6.950	2.520
31 - 60 Km	17.750	6.250
61 - 120 Km.	25.500	8.900
oltre 120 Km.	28.900	10.200

E.2.2.2) VELOCITA' 128 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	11.000	4.000
31 - 60 Km	28.000	9.900
61 - 120 Km.	40.300	14.100
oltre 120 Km.	45.600	16.100

E.2.2.3) VELOCITA' 256 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	18.100	6.600
31 - 60 Km	46.300	16.300
61 - 120Km	66.600	23.300
oltre 120 Km.	75.300	26.600

E.2.2.4) VELOCITA' 384 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	24.500	8.900
31 - 60 Km	62.600	22.000
61 - 120 Km.	89.800	31.500
oltre 120 Km.	101.600	35.900

E.2.2.5) VELOCITA' 512 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	24.500	11.200
31 - 60 Km	62.600	27.700
61 - 120 Km.	89.800	39.500
oltre 120 Km.	101.600	45.200

E.2.2.6) VELOCITA' 768 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	24.500	14.300
31 - 60 Km	62.600	35.400
61 - 120 Km.	89.800	50.600
oltre 120 Km.	101.600	57.800

E.2.2.7) VELOCITA' 2.048 Kbit/s

scaglioni di distanza	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
fino a 30 Km.	40.950	27.300
31 - 60 Km	104.000	69.300
61 - 120 Km.	149.200	99.500
oltre 120 Km.	169.400	113.000

F) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA SATELLITE IN TECNICA SCPC (Single Channel Per Carrier) TRAMITE SISTEMA PUBBLICO PLURIUTENTE:
CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.

F1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:

48 - 64 Kbit/s	L. 500.000
oltre 48-64 Kbit/s fino à 2.048 Kbit/s	L. 1.000.000

F2) Canoni mensili per il segmento terreno.

(Il segmento terreno comprende il collegamento tra la terminazione di rete in sede d'utente e la stazione terrena, oltre che la stazione terrena stessa).

F.2.1) Per collegamenti bidirezionali punto-punto, per ogni terminazione di rete.

F.2.1.1) Per abbonamento di durata fino ad un anno:

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 4.533.300
128 Kbit/s	L. 5.304.000
256 Kbit/s	L. 6.573.300
384 Kbit/s	L. 7.752.000
512 Kbit/s	L. 9.066.700
768 Kbit/s	L. 11.696.000
2.048 Kbit/s	L. 25.386.700

F.2.1.2) Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni.

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 3.626.600
128 Kbit/s	L. 4.243.200
256 Kbit/s	L. 5.258.600
384 Kbit/s	L. 6.201.600
512 Kbit/s	L. 7.253.400
768 Kbit/s	L. 9.356.800
2.048 Kbit/s	L. 20.309.400

F.2.1.3) Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni.

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 2.720.000
128 Kbit/s	L. 3.182.400
256 Kbit/s	L. 3.944.000
384 Kbit/s	L. 4.651.200
512 Kbit/s	L. 5.440.000
768 Kbit/s	L. 7.017.600
2.048 Kbit/s	L. 15.232.000

F.2.2) Per collegamenti unidirezionali punto-punto e punto-multipunto, per ogni terminazione di rete trasmittente.

F.2.2.1) Per abbonamento di durata fino ad un anno:

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 4.533.300
128 Kbit/s	L. 5.304.000
256 Kbit/s	L. 6.573.300
384 Kbit/s	L. 7.752.000
512 Kbit/s	L. 9.066.700
768 Kbit/s	L. 11.696.000
2.048 Kbit/s	L. 25.386.700

F.2.2.2) Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni.

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 3.626.600
128 Kbit/s	L. 4.243.200
256 Kbit/s	L. 5.258.600
384 Kbit/s	L. 6.201.600
512 Kbit/s	L. 7.253.400
768 Kbit/s	L. 9.356.800
2.048 Kbit/s	L. 20.309.400

F.2.2.3) Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni.

Velocità di trasmissione:

64 Kbit/s	L. 2.720.000
128 Kbit/s	L. 3.182.400
256 Kbit/s	L. 3.944.000
384 Kbit/s	L. 4.651.200
512 Kbit/s	L. 5.440.000
768 Kbit/s	L. 7.017.600
2.048 Kbit/s	L. 15.232.000

F.2.3)Per collegamenti unidirezionali punto-punto e punto-multipunto, per ogni terminazione di rete ricevente.

F.2.3.1) Per abbonamento di durata fino ad un anno:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 2.720.000
128 Kbit/s	L. 3.182.400
256 Kbit/s	L. 3.944.000
384 Kbit/s	L. 4.651.200
512 Kbit/s	L. 5.440.000
768 Kbit/s	L. 7.017.600
2.048 Kbit/s	L. 15.232.000

F.2.3.2) Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni.

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 2.176.000
128 Kbit/s	L. 2.546.000
256 Kbit/s	L. 3.155.200
384 Kbit/s	L. 3.721.000
512 Kbit/s	L. 4.352.000
768 Kbit/s	L. 5.614.000
2.048 Kbit/s	L. 12.185.600

F.2.3.3) Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni.

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 1.632.000
128 Kbit/s	L. 1.909.400
256 Kbit/s	L. 2.366.400
384 Kbit/s	L. 2.790.700
512 Kbit/s	L. 3.264 000
768 Kbit/s	L. 4.210.600
2.048 Kbit/s	L. 9.139.200

F3) Canoni mensili per il segmento spaziale.

(Il segmento spaziale comprende la capacità di connessione tra le stazioni terrene realizzata con i mezzi a bordo del satellite.

Il segmento spaziale è di standard 1 quando la stazione in ricezione è una pluriutente comunitaria, è di standard 2 quando la stazione in ricezione è di 4 metri, è di standard 3 quando la stazione in ricezione è di 2,4 metri).

F.3.1) Per i collegamenti bidirezionali punto-punto, per ogni circuito.

F.3.1.1) Segmento spaziale di standard 1

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 3.286.800
128 Kbit/s	L. 6.573.800
256 Kbit/s	L. 13.147.400
384 Kbit/s	L. 19.721.000
512 Kbit/s	L. 26.294.800
768 Kbit/s	L. 39.442.200
2.048 Kbit/s	L.105.179.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 3.124.400
128 Kbit/s	L. 6.249.000
256 Kbit/s	L. 12.497.800
384 Kbit/s	L. 18.746.600
512 Kbit/s	L. 24.995.600
768 Kbit/s	L. 37.493.400
2.048 Kbit/s	L. 99.982.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 2.958.200
128 Kbit/s	L. 5.916.400
256 Kbit/s	L. 11.832.800
384 Kbit/s	L. 17.749.000
512 Kbit/s	L. 23.665.400
768 Kbit/s	L. 35.498.000
2.048 Kbit/s	L. 94.661.200

F.3.1.2) Segmento spaziale di standard 2

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 4.108.600
128 Kbit/s	L. 8.217.000
256 Kbit/s	L. 16.434.200
384 Kbit/s	L. 24.651.400
512 Kbit/s	L. 32.868.600
768 Kbit/s	L. 49.302.800
2.048 Kbit/s	L.131 474.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 3.905.600
128 Kbit/s	L. 7.811.000
256 Kbit/s	L. 15.622.200
384 Kbit/s	L. 23.433.400
512 Kbit/s	L. 31.244.400
768 Kbit/s	L. 46.866.600
2.048 Kbit/s	L.124.977.600

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 3.697.800
128 Kbit/s	L. 7.395.400
256 Kbit/s	L. 14.790.800
384 Kbit/s	L. 22.186.200
512 Kbit/s	L. 29.581.600
768 Kbit/s	L. 44.372.400
2.048 Kbit/s	L.118.326.600

F.3.1.3) Segmento spaziale di standard 3

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 6.573.800
128 Kbit/s	L. 13.147.400
256 Kbit/s	L. 26.294.800
384 Kbit/s	L. 39.442.200
512 Kbit/s	L. 52.589.600
768 Kbit/s	L. 78.884.400
2.048 Kbit/s	L.210.358.400

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 6.248.800
128 Kbit/s	L. 12.497.800
256 Kbit/s	L. 24.995.600
384 Kbit/s	L. 37.493.400
512 Kbit/s	L. 49.991.000
768 Kbit/s	L. 74.986.600
2.048 Kbit/s	L.199.964.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 5.916.400
128 Kbit/s	L. 11.832.600
256 Kbit/s	L. 23.665.400
384 Kbit/s	L. 35.498.000
512 Kbit/s	L. 47.330.600
768 Kbit/s	L. 70.996.000
2.048 Kbit/s	L.189.322.600

F.3.2) Per collegamenti unidirezionali punto-punto e punto-multipunto, per ogni circuito.

F.3.2.1) Segmento spaziale di standard 1

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 1.643.400
128 Kbit/s	L. 3.286.900
256 Kbit/s	L. 6.573.700
384 Kbit/s	L. 9.860.500
512 Kbit/s	L. 13.147.400
768 Kbit/s	L. 19.721.100
2.048 Kbit/s	L. 52.589 500

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 1 562.200
128 Kbit/s	L. 3.124.500
256 Kbit/s	L. 6.248.900
384 Kbit/s	L. 9.373.300
512 Kbit/s	L. 12.497.800
768 Kbit/s	L. 18.746.700
2.048 Kbit/s	L. 49.991.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 1.479.100
128 Kbit/s	L. 2.958.200
256 Kbit/s	L. 5.916.400
384 Kbit/s	L. 8.874.500
512 Kbit/s	L. 11.832.700
768 Kbit/s	L. 17.749.000
2.048 Kbit/s	L. 47.330.600

F.3.2.2) Segmento spaziale di standard 2

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 2.054.300
128 Kbit/s	L. 4.108.500
256 Kbit/s	L. 8.217.100
384 Kbit/s	L. 12.325.700
512 Kbit/s	L. 16.434.300
768 Kbit/s	L. 24.651.400
2.048 Kbit/s	L. 65.737.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 1.952.800
128 Kbit/s	L. 3.905.500
256 Kbit/s	L. 7.811.100
384 Kbit/s	L. 11.716.700
512 Kbit/s	L. 15.622.200
768 Kbit/s	L. 23.433.300
2.048 Kbit/s	L. 62.488.800

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 1.848.900
128 Kbit/s	L. 3.697.700
256 Kbit/s	L. 7.395.400
384 Kbit/s	L. 11.093.100
512 Kbit/s	L. 14.790.800
768 Kbit/s	L. 22.186.200
2 048 Kbit/s	L. 59.163.300

F 3.2 3) Segmento spaziale di standard 3

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 3.286.900
128 Kbit/s	L. 6.573.700
256 Kbit/s	L. 13.147.400
384 Kbit/s	L. 19.721.100
512 Kbit/s	L. 26.294.800
768 Kbit/s	L. 39.442.200
2 048 Kbit/s	L.105.179.200

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 3.124.400
128 Kbit/s	L. 6.248.900
256 Kbit/s	L. 12.497.800
384 Kbit/s	L. 18.746.700
512 Kbit/s	L. 24.995.500
768 Kbit/s	L. 37.493.300
2.048 Kbit/s	L. 99.982.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

Velocità di trasmissione:	
64 Kbit/s	L. 2.958.200
128 Kbit/s	L. 5.916.300
256 Kbit/s	L. 11.832.700
384 Kbit/s	L. 17.749.000
512 Kbit/s	L. 23.665.300
768 Kbit/s	L. 35.498.000
2.048 Kbit/s	L. 94.661.300

F 4) Stazione terrena ricetrasmittente in uso esclusivo.

F.4.1) contributo impianto indipendente dal numero di terminazioni di circuiti diretti affittati:

per stazione di standard 2 da 4 metri non ridondata	L. 80.000.000
per stazione di standard 3 da 2,4 metri non ridondata	L. 30.000.000

F.4.2) contributo impianto per ogni terminazione di rete in sede d'utente:

velocità di trasmissione	
64 Kbit/s	L. 9.000.000
128 Kbit/s	L. 12.000.000
256 Kbit/s	L. 15.000.000
384 Kbit/s	L. 20.000.000
512 Kbit/s	L. 20.000.000
768 Kbit/s	L. 20.000.000
2.048 Kbit/s	L. 20.000.000

G) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA SATELLITE IN TECNICA SCPC (Single Channel Per Carrier) TRAMITE SISTEMA PUBBLICO PLURIUTENTE:
CESSIONE IN USO A CARATTERE PARZIALE

G.1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:

48 - 64 Kbit/s	L. 500.000
oltre 48-64 Kbit/s fino a 2.048 Kbit/s	L. 1.000.000

G.2) Canone mensile per il raccordo alla centrale interurbana, per ogni terminazione di rete in sede d'utente.

Velocità di trasmissione:

48 - 64 Kbit/s	L. 350.250
oltre 48-64 Kbit/s fino a 2.048 Kbit/s	L. 1.510.000

G.3) TARIFFE PER L'USO DEL COLLEGAMENTO AD ORA FISSA, PER IL SEGMENTO TERRENO.

G.3.1) Per collegamenti bidirezionali punto-punto, per ogni terminazione di rete.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L. 26.600	L 9.500.
128 Kbit/s	L. 42.200	L.12.400
256 Kbit/s	L. 67.000	L.17.200
384 Kbit/s	L. 82.200	L.21.600
512 Kbit/s	L. 95.600	L.26.600
768 Kbit/s	L.105.700	L.36.500
2.048 Kbit/s	L.176.000	L.88.000

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L.16.000	L. 6.600
128 Kbit/s	L.24.300	L. 8.700
256 Kbit/s	L.27.700	L.12.000
384 Kbit/s	L.30.300	L.15.100
512 Kbit/s	L.35.300	L.18.600
768 Kbit/s	L.46.000	L.25.500
2.048 Kbit/s	L.74.000	L.61.600

G.3.2) Per collegamenti unidirezionali punto-punto e punto-multipunto per ogni terminazione di rete trasmittente.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L. 26.600	L 9.500.
128 Kbit/s	L. 42.200	L.12.400
256 Kbit/s	L. 67.000	L.17.200
384 Kbit/s	L. 82.200	L.21.600
512 Kbit/s	L. 95.600	L.26.600
768 Kbit/s	L.105.700	L.36.500
2.048 Kbit/s	L.176.000	L.88.000

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L.16.000	L. 6.600
128 Kbit/s	L.24.300	L. 8.700
256 Kbit/s	L.27.700	L.12.000
384 Kbit/s	L.30.300	L.15.100
512 Kbit/s	L.35.300	L.18.600
768 Kbit/s	L.46.000	L.25.500
2.048 Kbit/s	L.74.000	L.61.600

G.3.3) Per collegamenti unidirezionali punto-punto e punto-multipunto, per ogni terminazione di rete ricevente.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L. 7.500	L. 2.700
128 Kbit/s	L.15.000	L. 4.400
256 Kbit/s	L.28.400	L. 7.300
384 Kbit/s	L.37.800	L. 9.900
512 Kbit/s	L.46.500	L.12.900
768 Kbit/s	L.54.700	L.18.900
2.048 Kbit/s	L.99.500	L.49.800

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L. 4.500	L. 1.900
128 Kbit/s	L. 8.700	L. 3.100
256 Kbit/s	L.11.700	L. 5.100
384 Kbit/s	L.13.900	L. 7.000
512 Kbit/s	L.17.200	L. 9.000
768 Kbit/s	L.23.800	L.13.200
2.048 Kbit/s	L.41.800	L.34.800

G.4) TARIFFE PER L'USO DEL COLLEGAMENTO AD ORA FISSA, PER IL SEGMENTO SPAZIALE.

G.4.1.1) Per collegamenti bidirezionali di standard 1, per ogni circuito.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L.12.400
128 Kbit/s	L.24.800
256 Kbit/s	L.49.600
384 Kbit/s	L.74.200
512 Kbit/s	L.99.000
768 Kbit/s	L.148.600
2.048 Kbit/s	L.396.000

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 8.600
128 Kbit/s	L.17.200
256 Kbit/s	L.34.400
384 Kbit/s	L.51.600
512 Kbit/s	L.68.800
768 Kbit/s	L.103.200
2.048 Kbit/s	L.275.400

G.4.1.2) Per collegamenti bidirezionali di standard 2, per ogni circuito.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 15.400
128 Kbit/s	L. 31.000
256 Kbit/s	L. 62.000
384 Kbit/s	L. 92.800
512 Kbit/s	L.123.800
768 Kbit/s	L.185.600
2.048 Kbit/s	L.495.000

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 10.800
128 Kbit/s	L. 21.600
256 Kbit/s	L. 43.400
384 Kbit/s	L. 65.000
512 Kbit/s	L. 86.600
768 Kbit/s	L.130.000
2.048 Kbit/s	L.346.400

G.4.1.3) Per collegamenti bidirezionali di standard 3, per ogni circuito.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 24.600
128 Kbit/s	L. 49.400
256 Kbit/s	L. 98.600
384 Kbit/s	L.148.000
512 Kbit/s	L.197.200
768 Kbit/s	L.295.800
2.048 Kbit/s	L.788.800

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 17.400
128 Kbit/s	L. 34.600
256 Kbit/s	L. 69.200
384 Kbit/s	L.103.800
512 Kbit/s	L.138.400
768 Kbit/s	L.207.600
2.048 Kbit/s	L.553.800

G.4.2.1) Per collegamenti unidirezionali di standard 1, per ogni circuito.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 6.200
128 Kbit/s	L. 12.400
256 Kbit/s	L. 24.800
384 Kbit/s	L. 37.100
512 Kbit/s	L. 49.500
768 Kbit/s	L. 74.300
2.048 Kbit/s	L.198.000

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 4.300
128 Kbit/s	L. 8.600
256 Kbit/s	L. 17.200
384 Kbit/s	L. 25.800
512 Kbit/s	L. 34.400
768 Kbit/s	L. 51.600
2.048 Kbit/s	L.137.700

G.4.2.2) Per collegamenti unidirezionali di standard 2, per ogni circuito.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 7.700
128 Kbit/s	L. 15.500
256 Kbit/s	L. 31.000
384 Kbit/s	L. 46.400
512 Kbit/s	L. 61.900
768 Kbit/s	L. 92.800
2.048 Kbit/s	L. 247.500

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 5.400
128 Kbit/s	L. 10.800
256 Kbit/s	L. 21.700
384 Kbit/s	L. 32.500
512 Kbit/s	L. 43.300
768 Kbit/s	L. 65.000
2.048 Kbit/s	L.173.200

G.4.2.3) Per collegamenti unidirezionali di standard 3, per ogni circuito.

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 12.300
128 Kbit/s	L. 24.700
256 Kbit/s	L. 49.300
384 Kbit/s	L. 74.000
512 Kbit/s	L. 98.600
768 Kbit/s	L.147.900
2.048 Kbit/s	L.394.400

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 8.700
128 Kbit/s	L. 17.300
256 Kbit/s	L. 34.600
384 Kbit/s	L. 51.900
512 Kbit/s	L. 69.200
768 Kbit/s	L.103.800
2.048 Kbit/s	L.276.900

G.5) TARIFFE PER L'USO DEL COLLEGAMENTO IN MODO OCCASIONALE, PER IL SEGMENTO TERRENO.

G.5.1) Per collegamenti bidirezionali punto-punto, per ogni terminazione di rete.

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L. 30.800	L. 14.000
128 Kbit/s	L. 47.600	L. 18.300
256 Kbit/s	L. 73.500	L. 25.300
384 Kbit/s	L. 92.500	L. 31.900
512 Kbit/s	L.105.800	L. 39.200
768 Kbit/s	L.118.300	L. 53.800
2.048 Kbit/s	L.194.700	L.129.800

G.5.2) Per collegamenti unidirezionali punto-punto e punto-multipunto per ogni terminazione di rete trasmittente.

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L. 30.800	L. 14.000
128 Kbit/s	L. 47.600	L. 18.300
256 Kbit/s	L. 73.500	L. 25.300
384 Kbit/s	L. 92.500	L. 31.900
512 Kbit/s	L.105.800	L. 39.200
768 Kbit/s	L.118.300	L. 53.800
2.048 Kbit/s	L.194.700	L.129.800

G.5.3) Per collegamenti unidirezionali punto-punto e punto-multipunto, per ogni terminazione di rete ricevente.

velocità di trasmissione	prima unità (30 minuti primi o frazione)	unità successive (30 minuti primi ciascuna o frazione)
64 Kbit/s	L. 8.700	L. 3.900
128 Kbit/s	L. 16.900	L. 6.500
256 Kbit/s	L. 31.100	L.10.700
384 Kbit/s	L. 42.500	L.14.700
512 Kbit/s	L. 51.400	L.19.000
768 Kbit/s	L. 61.200	L.27.800
2.048 Kbit/s	L.110.100	L.73.400

G.6) TARIFFE PER L'USO DEL COLLEGAMENTO IN MODO OCCASIONALE, PER IL SEGMENTO SPAZIALE.

G.6.1.1) Per collegamenti bidirezionali di standard 1, per ogni circuito.

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 17.800
128 Kbit/s	L. 35.800
256 Kbit/s	L. 71.600
384 Kbit/s	L.107.400
512 Kbit/s	L.143.000
768 Kbit/s	L.214.600
2.048 Kbit/s	L.572.200

G.6.1.2) Per collegamenti bidirezionali di standard 2, per ogni circuito.

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 22.800
128 Kbit/s	L. 45.600
256 Kbit/s	L. 91.200
384 Kbit/s	L.136.800
512 Kbit/s	L.182.600
768 Kbit/s	L.273.800
2.048 Kbit/s	L.730.000

G.6.1.3) Per collegamenti bidirezionali di standard 3, per ogni circuito.

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 36.400
128 Kbit/s	L. 72.800
256 Kbit/s	L. 145.800
384 Kbit/s	L. 218.600
512 Kbit/s	L. 291.600
768 Kbit/s	L. 437.400
2.048 Kbit/s	L.1.166.200

G.6.2.1) Per collegamenti unidirezionali di standard 1, per ogni circuito.

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 8.900
128 Kbit/s	L. 17.900
256 Kbit/s	L. 35.800
384 Kbit/s	L. 53.700
512 Kbit/s	L. 71.500

768 Kbit/s	L.107.300
2 048 Kbit/s	L.286.100

G.6.2.2) Per collegamenti unidirezionali di standard 2, per ogni circuito.

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 11.400
128 Kbit/s	L. 22.800
256 Kbit/s	L. 45.600
384 Kbit/s	L. 68 400
512 Kbit/s	L. 91.300
768 Kbit/s	L.136.900
2.048 Kbit/s	L.365.000

G.6.2.3) Per collegamenti unidirezionali di standard 3, per ogni circuito.

velocità di trasmissione	per ogni 30 minuti primi o frazione
64 Kbit/s	L. 18.200
128 Kbit/s	L. 36.400
256 Kbit/s	L. 72.900
384 Kbit/s	L.109.300
512 Kbit/s	L.145.800
768 Kbit/s	L.218.700
2.048 Kbit/s	L.583.100

H) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA SATELLITE IN TECNICA TDM/TDMA (Time Division Multiplexing/Time Division Multiplexing Access) TRAMITE SISTEMA PUBBLICO VSAT (Very Small Aperture Terminal) BIDIREZIONALE: CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.

H1) Segmento terreno.

(Il segmento terreno comprende il collegamento tra le terminazioni di rete in sede d'utente e il nodo centrale di rete, oltre che il nodo centrale stesso).

H1.1) Nodo centrale di rete.

Contributi di allacciamento (nuovo impianto e trasloco):

per nodo centrale di rete L. 20.000.000
per ogni porta del nodo centrale di rete L. 500.000

Canoni mensili per nodo centrale di rete:

Per abbonamento di durata fino ad un anno:
per un modulo a 16 Kbit/s L. 3 488.500
per un modulo a 32 Kbit/s L. 6.977.000
per ogni modulo a 64 Kbit/s (fino a 7 moduli) L. 13 954.200
per il modulo a 512 Kbit/s L.103.062.500

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:
per un modulo a 16 Kbit/s L. 2.790.800
per un modulo a 32 Kbit/s L. 5.581.700
per ogni modulo a 64 Kbit/s (fino a 7 moduli) L. 11.163.400
per il modulo a 512 Kbit/s L. 82.450.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:
per un modulo a 16 Kbit/s L. 2.093.000
per un modulo a 32 Kbit/s L. 4.186.300
per ogni modulo a 64 Kbit/s (fino a 7 moduli) L. 8.372.500
per il modulo a 512 Kbit/s L. 61.837.500

Canoni mensili per ogni porta del nodo centrale di rete terminata in sede d'utente.

Per abbonamento di durata fino ad un anno:
Velocità di trasmissione:

1,2 - 9,6 Kbit/s	L. 425.000
19,2 Kbit/s	L. 850.000
48- 64 Kbit/s	L. 1.416.700

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:
Velocità di trasmissione:

1,2 - 9,6 Kbit/s	L. 340.000
19,2 Kbit/s	L. 680.000
48- 64 Kbit/s	L. 1.133.400

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:
Velocità di trasmissione:

1,2 - 9,6 Kbit/s	L. 255.000
19,2 Kbit/s	L. 510.000
48- 64 Kbit/s	L. 850.000

Contributo aggiuntivo per la ridefinizione della configurazione del nodo centrale di rete L. 5.000.000

H1.2) Stazioni periferiche della rete.

Contributi di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni stazione periferica L. 6.000.000

Contributi aggiuntivi per l'ampliamento delle porte:
per ogni richiesta di ampliamento L. 1.000.000
per ogni porta L. 500.000

Canoni mensili per stazione periferica.

Stazione periferica con capacità fino a 4 porte:

Per abbonamento di durata fino ad un anno:
per rete con canali a 64 Kbit/s L. 1.379.800
per rete con canali a 128 Kbit/s L. 1.561.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:
per rete con canali a 64 Kbit/s L. 1.149.800
per rete con canali a 128 Kbit/s L. 1.300.800

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:
per rete con canali a 64 Kbit/s L. 977.900
per rete con canali a 128 Kbit/s L. 1.112.900

Stazione periferica con capacità da 5 a 15 porte:

Per abbonamento di durata fino ad un anno:
per rete con canali a 64 Kbit/s L. 1.571.800
per rete con canali a 128 Kbit/s L. 1.753.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:
per rete con canali a 64 Kbit/s L. 1.309.800
per rete con canali a 128 Kbit/s L. 1.460.800

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:
per rete con canali a 64 Kbit/s L. 1.072.900

per rete con canale a 128 Kbit/s	L. 1.207.900

Canoni mensili per l'equipaggiamento delle porte della stazione periferica

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

per ogni porta fino a 19,2 Kbit/s	L. 41.700
per ogni porta a 48-64 Kbit/s	L. 83 300

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

per ogni porta fino a 19,2 Kbit/s	L 33.400
per ogni porta a 48-64 Kbit/s	L 66 700

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni

per ogni porta fino a 19,2 Kbit/s .	L. 26.700
per ogni porta a 48-64 Kbit/s	L 53 300

Contributo aggiuntivo per la ridefinizione della configurazione di una stazione periferica	L 100 000

H2) Segmento Spaziale

(Il segmento spaziale comprende la capacità di connessione tra le stazioni terrene realizzate con mezzi a bordo del satellite).

Canone mensile per canale uscente (dal nodo centrale di rete alle stazioni periferiche):

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

per un modulo a 16 Kbit/s	L. 1.492.100
per un modulo a 32 Kbit/s	L. 2.984.200
per ogni modulo a 64 Kbit/s (fino a 7 moduli)	L. 5 968.500
per il modulo a 512 Kbit/s	L 44 166.700

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

per un modulo a 16 Kbit/s	L. 1.418.400
per un modulo a 32 Kbit/s	L. 2.836.800
per ogni modulo a 64 Kbit/s (fino a 7 moduli)	L. 5.673.600
per il modulo a 512 Kbit/s	L. 41.984.800

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

per un modulo a 16 Kbit/s	L. 1.342.900
per un modulo a 32 Kbit/s	L. 2 685 800
per ogni modulo a 64 Kbit/s (fino a 7 moduli)	L. 5 371.600
per il modulo a 512 Kbit/s	L. 39.750 000

Canone mensile per canale entrante (dalle stazioni periferiche al nodo centrale di rete):

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

per ogni canale a 64 Kbit/s	L. 2.054.300
per ogni canale a 128 Kbit/s	L. 4.108.600

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni:

per ogni canale a 64 Kbit/s	L. 1.952.800
per ogni canale a 128 Kbit/s	L. 3.905.600

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

per ogni canale a 64 Kbit/s	L. 1.848.900
per ogni canale a 128 Kbit/s	L. 3.697.800

I) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA SATELLITE TRAMITE SISTEMA PUBBLICO VSAT (Very Small Aperture Terminal) UNIDIREZIONALE/DIFFUSIVO
CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.

I.1) Segmento terreno.

Il segmento terreno comprende il collegamento tra le terminazioni di rete in sede d'utente e il nodo centrale di rete, oltre che il nodo centrale stesso.

Contributi di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni porta del nodo centrale di rete, terminata in sede d'utente	L. 500 000

Contributi di prima configurazione o di ridefinizione della configurazione:

per ogni porta del nodo centrale di rete	L. 1.000.000
per ogni stazione periferica	L 50 000

Canoni mensili per nodo centrale di rete.

Per abbonamento di durata fino ad un anno

velocità aggregata di trasmissione:	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L 3.753 600
1,2 Kbit/s	L. 5.950.000
2,4 Kbit/s	L. 9.102.000
4,8 Kbit/s	L. 14.202.000
7,2 Kbit/s	L. 18.324.600
9,6 Kbit/s	L. 21.965.700
14,4 Kbit/s	L. 28.397.000
19,2 Kbit/s	L. 33.978.700

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni.

velocità aggregata di trasmissione:	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 3.002.900
1,2 Kbit/s	L 4.760.000
2,4 Kbit/s	L 7.281.600
4,8 Kbit/s	L. 11.361 600
7,2 Kbit/s	L. 14.659.600
9,6 Kbit/s	L 17.572.600
14,4 Kbit/s	L. 22.717.600
19,2 Kbit/s	L. 27 183 000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

velocità aggregata di trasmissione:	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 2.252.200
1,2 Kbit/s	L. 3.570.000
2,4 Kbit/s	L. 5.461.200
4,8 Kbit/s	L. 8.521.200
7,2 Kbit/s	L. 10.994.700
9,6 Kbit/s	L. 13.179.400
14,4 Kbit/s	L. 17.038.200
19,2 Kbit/s	L. 20.387.300

(per velocità aggregata di trasmissione si intende la sommatoria delle velocità delle porte del nodo centrale che appartengono ad uno stesso utente.)

Canone mensile per ogni porta del nodo centrale di rete:

Per abbonamento di durata fino ad un anno:

Velocità di trasmissione	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 1,2 Kbit/s	L. 425.000
2,4 Kbit/s	L. 425.000
4,8 Kbit/s	L. 425.000
9,6 Kbit/s	L. 425.000
19,2 Kbit/s	L. 850.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni.

Velocità di trasmissione	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 1,2 Kbit/s	L. 340.000
2,4 Kbit/s	L. 340.000
4,8 Kbit/s	L. 340.000
9,6 Kbit/s	L. 340.000
19,2 Kbit/s	L. 680.000

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

Velocità di trasmissione	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 1,2 Kbit/s	L. 255.000
2,4 Kbit/s	L. 255 000
4,8 Kbit/s	L. 255.000
9,6 Kbit/s	L. 255.000
19,2 Kbit/s	L. 510 000

I.2) Segmento spaziale.

Il segmento spaziale comprende la capacità di connessione tra le stazioni terrene realizzate con mezzi a bordo del satellite

Canoni mensili per canale unidirezionale (dal nodo centrale di rete alle stazioni periferiche):

Per abbonamento di durata fino ad un anno

velocità aggregata di trasmissione:	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 2 320 900
1,2 Kbit/s	L. 3.666.700
2,4 Kbit/s	L. 5 608 900
4,8 Kbit/s	L. 8.751.800
7,2 Kbit/s	L. 11 298.300
9,6 Kbit/s	L. 13.546.700
14,4 Kbit/s	L. 17.511.500
19,2 Kbit/s	L. 20 952 700

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni

velocità aggregata di trasmissione:	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 2 206.400
1,2 Kbit/s	L. 3.485.900
2,4 Kbit/s	L. 5.332.200
4,8 Kbit/s	L. 8.320.000
7,2 Kbit/s	L. 10.741.000
9,6 Kbit/s	L. 12.878.500
14,4 Kbit/s	L. 16.647.800
19,2 Kbit/s	L. 19.919.200

Per abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni:

velocità aggregata di trasmissione:	
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 2.089.000
1,2 Kbit/s	L. 3.300.400
2,4 Kbit/s	L. 5.048.400
4,8 Kbit/s	L. 7.877.300
7,2 Kbit/s	L. 10.169.400
9,6 Kbit/s	L. 12.193.200
14,4 Kbit/s	L. 15.761.900
19,2 Kbit/s	L. 18.859.200

(per velocità aggregata di trasmissione si intende la sommatoria delle velocità delle porte del nodo centrale che appartengono ad uno stesso utente.)

L) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA SATELLITE TRAMITE SISTEMA PUBBLICO VSAT (Very Small Aperture Terminal) UNIDIREZIONALE: CESSIONE IN USO A CARATTERE PARZIALE AD ORA FISSA.

Oltre ai contributi di cui al punto I.1) della presente tabella, si applicano le tariffe di cui ai seguenti punti L 1) e L 2).

L.1) Segmento terreno.

(Il segmento terreno comprende il collegamento tra le terminazioni di rete in sede d'utente e il nodo centrale di rete, oltre che il nodo centrale stesso)

L.1.1) Tariffe per nodo centrale di rete:

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità aggregata di trasmissione:	per ogni trenta minuti o frazione
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 14.100
1,2 Kbit/s	L. 22.400
2,4 Kbit/s	L. 34.300
4,8 Kbit/s	L. 53.500
7,2 Kbit/s	L. 69.000
9,6 Kbit/s	L. 82.700
14,4 Kbit/s	L. 106.900
19,2 Kbit/s	L. 127.900

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità aggregata di trasmissione:	per ogni trenta minuti o frazione
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 9.900
1,2 Kbit/s	L. 15.700
2,4 Kbit/s	L. 24.000
4,8 Kbit/s	L. 37.400
7,2 Kbit/s	L. 48.300
9,6 Kbit/s	L. 57.900
14,4 Kbit/s	L. 74.800
19,2 Kbit/s	L. 89.500

L 1 2) Tariffe per ogni porta del nodo centrale di rete:

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

Velocità di trasmissione:	per ogni trenta minuti o frazione
oltre 0,3 Kbit/s fino a 1,2 Kbit/s	L. 1.600
2,4 Kbit/s	L. 1.600
4,8 Kbit/s	L. 1.600
9,6 Kbit/s	L. 1.600
19,2 Kbit/s	L. 3.200

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

Velocità di trasmissione:	per ogni trenta minuti o frazione
oltre 0,3 Kbit/s fino a 1,2 Kbit/s	L. 1.100
2,4 Kbit/s	L. 1.100
4,8 Kbit/s	L. 1.100
9,6 Kbit/s	L. 1.100
19,2 Kbit/s	L. 2.200

L.2) Segmento spaziale.

(Il segmento spaziale comprende la capacità di connessione tra le stazioni terrene realizzate con mezzi a bordo del satellite).

Tariffe per canale unidirezionale

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.00:

velocità aggregata di trasmissione:	per ogni trenta minuti o frazione
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 8.700
1,2 Kbit/s	L. 13.800
2,4 Kbit/s	L. 21.100
4,8 Kbit/s	L. 32.900
7,2 Kbit/s	L. 42.500
9,6 Kbit/s	L. 51.000
14,4 Kbit/s	L. 65.900
19,2 Kbit/s	L. 78.900

DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00:

velocità aggregata di trasmissione:	per ogni trenta minuti o frazione
oltre 0,3 Kbit/s fino a 0,6 Kbit/s	L. 6.100
1,2 Kbit/s	L. 9.700
2,4 Kbit/s	L. 14.800
4,8 Kbit/s	L. 23.100
7,2 Kbit/s	L. 29.800
9,6 Kbit/s	L. 35.700
14,4 Kbit/s	L. 46.100
19,2 Kbit/s	L. 55.200

(per velocità aggregata di trasmissione si intende la sommatoria delle velocità delle porte del nodo centrale che appartengono ad uno stesso utente.)

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

Tabella 3

CANONE MENSILE PER APPARATO DI RISERVA

DCE 1 (fino alla velocità di trasmissione di 9.600 bit/s) L. 37 500

DCE 2 (dalla velocità di trasmissione di 14 400 bit/s fino a 64 Kbit/s) L. 75.000

TL (per velocità di trasmissione fino a 2.048 Kbit/s) L 200 000

CANONI MENSILI AGGIUNTIVI PER COLLEGAMENTI NUMERICI MULTIPUNTO VIA TERRESTRE

In aggiunta ai contributi ed ai canoni stabiliti nelle tabelle 1 e 2, per collegamenti multipunto sono dovuti i seguenti canoni mensili:

-per ciascun punto di derivazione del collegamento (ubicato in località intermedia o terminale del collegamento) L.116.670

-per ciascuna derivazione attiva L. 20.830

CANONE MENSILE PER COLLEGAMENTO NUMERICO DI RISERVA PER COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA TERRESTRE

Qualora l'utente richieda la cessione in uso di un collegamento di riserva dalla propria sede alla centrale interurbana, deve corrispondere, sulla base della distanza effettiva esistente tra la sede d'utente e la centrale interurbana, i canoni previsti per collegamenti in ambito urbano e settoriale di cui alle tabelle 1 e 2, ai punti A e C, con una maggiorazione del 50%

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER COLLEGAMENTI NUMERICI MULTIPUNTO E PUNTO-MULTIPUNTO VIA TERRESTRE

Contributi e canoni mensili aggiuntivi per funzionalità di definizione, configurazione delle terminazioni di rete e dei collegamenti interurbani di competenza dell'utente e per le correlate funzionalità di controllo e gestione:

Contributo di attivazione per la configurazione di rete L. 1.000.000

Canone mensile per la prima terminazione di rete (terminazione principale) L. 150.000

Canone mensile per ogni successiva terminazione di rete (terminazione secondaria)L. 100.000

Contributo per la variazione della configurazione dei collegamenti tra le terminazioni, a richiesta dell'utente L. 50.000

Canone mensile aggiuntivo per accesso a centrale interurbana su terminazione a 2 048 Kbit/s di tipo multicanale:

Per i singoli flussi a velocità non inferiore a 64 Kbit/s, originati nell'ambito di ogni terminazione di rete a 2.048 Kbit/s in sede d'utente, si applica un canone mensile di L. 75.000 per ogni flusso attivato oltre il primo e fino ad un massimo di 30.

Contributo e canone mensile aggiuntivo per la funzionalità di supervisione ed indicazione del funzionamento delle terminazioni di rete e dei collegamenti CDN di competenza dell'utente e definiti contrattualmente.

Contributo attivazione della funzionalità, per terminazione di rete già attiva L. 300.000

Canone mensile, per terminazione di rete L. 30.000

Per le prestazioni aggiuntive previste nella presente tabella, i contributi ed i canoni sono da corrispondere, oltre a quanto stabilito nelle tabelle 1 e 2, sia per i collegamenti nazionali che per i collegamenti in ambito urbano di collegamenti diretti numerici di telecomunicazione a regime europeo ed extraeuropeo.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

Tabella 4

CONTRIBUTI E CANONI PER L'AFFITTO DI COLLEGAMENTI DIRETTI ANALOGICI

1) COLLEGAMENTI IN AMBITO URBANO E SETTORIALE.

1.1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente: L. 200.000

1.2) Canone mensile di accesso per ogni terminazione di rete in sede d'utente:

per circuiti a 2 fili	L. 26.000
per circuiti a 4 fili	L. 52.000

1.3) Canone trasmissivo mensile, per chilometro o frazione, per i collegamenti punto-punto e multipunto: (per la realizzazione di collegamenti in ambito urbano e settoriale, il canone trasmissivo si determina sulla base della distanza effettiva misurata tra i punti estremi del collegamento).

1.3.1) Ambito urbano:		
	per circuiti a 2 fili	L. 14.500
	per circuiti a 4 fili	L. 29.000
1.3.2) Ambito settoriale		L. 29.000

2) COLLEGAMENTI IN AMBITO INTERURBANO

2.1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente: L. 200.000

2.2) Canone mensile per il raccordo alla centrale interurbana, per ogni terminazione di rete in sede d'utente:

per circuiti a 2 fili	L. 120.000
per circuiti a 4 fili	L. 212.000

Qualora l'utente richieda la cessione in uso di un collegamento di riserva dalla propria sede alla centrale interurbana, deve corrispondere il canone di cui al punto 1.2) della presente tabella, maggiorato del 50% e, sulla base della distanza effettiva esistente tra la sede d'utente e la centrale interurbana, i canoni di cui al punto 1.3) della presente tabella.

Il contributo ed il canone di cui ai punti 2.1) e 2.2) si applicano anche per il collegamento in ambito urbano dei collegamenti diretti analogici di telecomunicazione a regime europeo ed extraeuropeo.

2.3) Canone trasmissivo mensile interurbano per collegamenti punto-punto e multipunto:

(per chilometro di collegamento (d) misurato in linea d'aria secondo i criteri stabiliti dalle norme in vigore per il servizio telefonico nazionale;

ai fini della determinazione del canone trasmissivo di un collegamento multipunto, questo viene suddiviso in dorsale principale - per dorsale principale si intende quella di maggior lunghezza - e in dorsali secondarie; per ogni dorsale viene calcolato il relativo canone trasmissivo).

fino a 60 Km.	L. 14.700 x d
da 61 a 300 Km.	L. 780.000 + L. 1.700 x d
oltre 300 Km.	L. 1.290.000

3) Canoni mensili aggiuntivi per collegamenti multipunto via terrestre.

In aggiunta ai contributi ed ai canoni di cui ai punti 1) e 2) della presente tabella, per collegamenti multipunto sono dovuti i seguenti canoni mensili:

- per ciascun punto di derivazione del collegamento (ubicato in località intermedia o terminale del collegamento) L. 125.000
- per derivazione con dispositivo di tipo attivo L. 22.500
- per derivazione con dispositivo di tipo passivo L. 6.250

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

96A6239

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651474) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51:
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
TRIESTE
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
SAVONA
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
SONDRIO
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre 39
◇ **S GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189